

Luglio/Agosto 2017

news

sommario

SCADENZE

SCADENZARIO LUGLIO 2017 – PRECISAZIONE	3
SCADENZARIO AGOSTO 2017	3
SCADENZARIO SETTEMBRE 2017.....	9

CATEGORIE

OMAGGIO AL LAVORO E AL PROGRESSO ECONOMICO 2017, 66 ^a EDIZIONE.....	16
MEZZI PESANTI: CALENDARIO DEI DIVIETI 2017 - PARZIALE MODIFICA.....	17
SCADE IL 18 AGOSTO LA PRE-ABILITAZIONE AI NUOVI BANDI MEPA	17

SICUREZZA AMBIENTE

SICUREZZA E AMBIENTE NEWS	18
I PROSSIMI APPUNTAMENTI FORMATIVI	20

SINDACALE

JOBS ACT AUTONOMI E LAVORO AGILE.....	23
A VOLTE RITORNANO (...I VECCHI VOUCHER): IL LAVORO OCCASIONALE NELLE DUE DECLINAZIONI LIBRETTO FAMIGLIA E CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE	26

FISCALE

AL VIA DAL 1° LUGLIO L'ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT.....	28
CREDITI IVA: AL VIA L'OBBLIGO DEL VISTO ANCHE PER IL "TR" IN COMPENSAZIONE	36
AUTOTRASPORTATORI: ISTANZA ENTRO IL 31/07/2017 PER IL CREDITO D'IMPOSTA SUI CONSUMI DI GASOLIO II TRIMESTRE 2017	38
AUTOTRASPORTO: CREDITO D'IMPOSTA SSN E DEDUZIONI FORFETARIE VIAGGI	44
PROROGA (?) VERSAMENTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (SOLO ?) PER LE IMPRESE	45
CONVEGNO SU SPESOMETRO 2017 E NOVITA' MANOVRA ESTIVA	48

LEGALE

ASSISTENZA PER EVENTUALE INSINUAZIONE AL PASSIVO BANCA POPOLARE DI VICENZA E VENETO BANCA - URGENTE	49
--	----

ESTERO

ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI: NUOVE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA "DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE"	51
PROROGA DELLE SANZIONI UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA	53
PROROGA DELLE MISURE RESTRITTIVE UE VERSO LA CRIMEA E SEBASTOPOLI	56
MODIFICATI I REGOLAMENTI UE SUI CONTINGENTI TARIFFARI E SULLA SOSPENSIONE DEI DAZI PER TALUNI PRODOTTI.....	57
CONVENZIONE SOLAS E MASSA LORDA VERIFICATA (VGM): NUOVA CIRCOLARE DEL COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO	58
LIVELLO ACCRESCIUTO DI CONTROLLI SULL'IMPORTAZIONE IN UE DI ALCUNI ALIMENTI....	60
CRISI DIPLOMATICA FRA IL QATAR E ALCUNI PAESI ARABI	60
PROROGA DELLE "CONTROSANZIONI" RUSSE NEI CONFRONTI DELLA UE	61
RIMBORSO IVA COMUNITARIA	61

SCADENZE
SCADENZARIO LUGLIO 2017 – PRECISAZIONE
Proroga dei termini: SOLO PER TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 31/7/17	REDDITI PF – SP. Versamento imposte da REDDITI 2017 maggiorazione dello 0,40%.	Imprese individuali e collaboratori di imprese familiari Società di persone Soci di società di persone Soci di società trasparenti	Con mod. F24. Sono possibili sia la compensazione che la rateizzazione	DPCM 20/7/2017 Per le criticità ed in dubbi legati all'individuazione dell'ambito applicativo delle imposte coinvolte vedi articolo pubblicato su ApiWeekly 201707N3
lunedì 21/08/2017				
lunedì 31/7/17	VERSAMENTI REDDITI SC APPROVAZIONE ORDINARIA. Versamento imposte da REDDITI 2017 <u>con</u> maggiorazione dello 0,40%.	Società di capitali (con approvazione del bilancio entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio) ed enti non commerciali	Con il nuovo mod. F24. Sono possibili sia la compensazione che la rateizzazione.	DPCM 20/7/2017 Per le criticità ed in dubbi legati all'individuazione dell'ambito applicativo delle imposte coinvolte vedi articolo pubblicato su ApiWeekly 201707N3
lunedì 21/08/2017				

* Proroga intervenuta dopo la chiusura redazionale del Notiziario giugno 2017

SCADENZARIO AGOSTO 2017
Promemoria: differimento scadenze al 20 agosto

Il differimento, a regime, al 20 agosto delle scadenze riguarda i versamenti e gli adempimenti di natura tributaria ricadenti nei primi 20 giorni del mese di agosto (cd. "Proroga di Ferragosto")¹. Quest'anno, il 20 agosto cadendo di sabato, il termine ultimo passa al 21 agosto 2017.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
domenica 20/8/17	CONAI. Presentazione della dichiarazione mensile di luglio 2017. Adempimento non fiscale	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione Tel. 0444-232210.

¹ Il comma 11-bis all'art. 37 del D.L. n. 223/2006 prevede che "gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
domenica 20/8/17	FATTURAZIONE DIFFERITA. Termine per l'emissione delle fatture differite relative alle cessioni di beni effettuate nel mese precedente con emissione di DDT o alle prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente individuabili mediante idonea documentazione.	Contribuenti I.V.A.	Annotazione nel registro I.V.A. delle vendite	Considerare le fatture nella liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione dell'operazione.
lunedì 21/8/17	INPS DIPENDENTI. Versamento dei contributi obbligatori sull'indennità sostitutiva delle ferie in questione. N.b.: L'indennità sostitutiva, anche se calcolata al fine di determinare i contributi dovuti all'Inps, non può essere liquidata al lavoratore, tranne che in caso di cessazione del rapporto (divieto di monetizzazione).	Datori di lavoro che hanno dipendenti con ferie residue maturate al 31 dicembre 2015 e non godute entro il 30 giugno 2017	Nell'ambito della denuncia (Uniemens) e versamento (F24) dei contributi Inps correnti.	Salvo diversa pattuizione collettiva, l'obbligo godimento delle ferie o, altrimenti, l'obbligo contributivo sull'indennità sostitutiva matura dopo 18 mesi dal termine dell'anno solare di maturazione delle ferie.
lunedì 21/8/17	INPS DIPENDENTI. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulle retribuzioni del mese precedente.	Datori di lavoro	Con Modello F24.	Il differimento del termine per tutti i versamenti scadenti tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno è stato consolidato dall'art. 3-quater del D.L. 2/3/2012 n. 16, convertito nella L. 26/4/2012 n. 44.
lunedì 21/8/17	INPS COLLABORATORI. Versamento all'Inps del contributo alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori) e degli associati in partecipazione.	Committenti di lavoro parasubordinato	Con Modello F24.	Si ricorda che dal 1° gennaio 2016, in base all'art. 52 D. Lgs. 81/2015 (Jobs Act) è abrogata la disciplina del lavoro a progetto, ossia degli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003.
lunedì 21/8/17	TFR TESORERIA INPS. Versamento al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.	Datori di lavoro che hanno occupato mediamente almeno 50 dipendenti nel 2006 (se già attive al 31/12/06) o nel primo anno di attività (se successivo)	Con Modello F24.	
lunedì 21/8/17	ENASARCO AGENTI. Versamento dei contributi dovuti all'Enasarco relativi alle provvigioni maturate nel trimestre aprile-giugno 2017.	Committenti di rapporti di agenzia	Compilazione via web della distinta di versamento e pagamento tramite addebito automatico su c/c bancario (RID) o tramite MAV bancario.	Per accedere alla funzione di compilazione della distinta e versamento via web, è obbligatoria la registrazione al sito e la abilitazione ai servizi riservati.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 21/8/17	INAIL - RATEIZZAZIONE. Versamento della III [^] rata.	Datori di lavoro e committenti di lavoro parasubordinato che hanno optato per la rateizzazione del premio Inail (autoliquidazione 2016/2017)	Con Modello F24.	Il coefficiente da moltiplicare per l'importo della rata, è pari a: 0,00272740.
lunedì 21/8/17	CORRISPETTIVI TELEMATICI. Invio telematico dei corrispettivi giornalieri riferiti al mese precedente.	Aziende della grande distribuzione che optano per l'emissione dello scontrino non fiscale	Presentazione telematica diretta o tramite intermediario abilitato.	Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12/03/2009.
lunedì 21/8/17	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti I.V.A. mensili	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri.
lunedì 21/8/17	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al trimestre precedente.	Contribuenti I.V.A. trimestrali	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri.
lunedì 21/8/17	VERSAMENTO I.V.A. Liquidazione periodica del mese precedente. Minimo € 25,83.	Contribuenti I.V.A. mensili	Mod. F24.	Codice tributo mensili 6007. Per la compensazione il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero.
lunedì 21/8/17	VERSAMENTO I.V.A. Liquidazione periodica del trimestre precedente. Minimo euro 25,83.	Contribuenti I.V.A. trimestrali	Mod. F24 possibile la compensazione.	Cod. tributo II° trimestre: 6032. Per IVA da subfornitura 6725. Per la compensazione il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero.
lunedì 21/8/17	QUOTA ASSOCIATIVA APINDUSTRIA. Versamento della quota associativa del mese precedente.	Associati APINDUSTRIA	A mezzo bonifico, assegno bancario o conto corrente postale.	

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 21/8/17	<p>RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. Termine per la regolarizzazione, con applicazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 1,5%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute che dovevano essere effettuati entro il 17 del mese di luglio.</p> <p>Nb.: Si evidenzia che dal 2016 le sanzioni sono ridotte/dimezzate se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sanzione del 0,1% giornaliero per ritardi brevi fino a 14 giorni; • sanzione del 1,5% per ritardi dal 15° al 30° giorno; • sanzione ridotta del 1,67% per la regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza. 	Contribuenti con omessi versamenti	Versamento con Mod. F24 dei tributi, degli interessi e delle sanzioni.	<p>Cod. tributo sanzioni: 8904 (IVA); 8906 (ritenute); 8902 (addiz. Reg.le); 8926 (addiz. Com.le); 8918 (Ires); 8907 (Irap); 8918 (Ires). Gli interessi legali relativi al ravvedimento vanno versati con specifici codici tributo: 1991 (Interessi - IVA); 1994 (interessi - Add.le Reg.le); 1998 (interessi -Add.le Com.le); 1990,(interessi - IRES); 1989 (Interessi - IRPEF); 1992 (Interessi - Imposte sostitutive); 1993 (interessi IRAP). Si precisa che gli interessi legali relativi al ravvedimento di ritenute continuano ad essere sommati al codice tributo (RM. n.109/E del 22/5/2007 - RM. n.368/E del 12/12/2007). Per approfondimenti: http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=206&Itemid=246</p>
lunedì 21/8/17	<p>RITENUTE SU ADDIZIONALI. Versamento delle rate di addizionale regionale e comunale all'Irpef (saldo e acconto).</p>	Datori di lavoro	Con Modello F24.	<p>Codici: 3802 per l'addizionale regionale; 3848 (che sostituisce il 3816) per l'addizionale comunale a saldo; 3847 (che sostituisce il 3860) per l'addizionale comunale in acconto. Dal 2008 va indicato anche il mese di riferimento (00MM). Per l'addizionale regionale va indicato anche il codice regione e per quella comunale il codice catastale del comune (in luogo dei codici in precedenza previsti dalla tabella T1). Rif. R.M. n. 368/E/07 e R.M. n. 395/E/07.</p>
lunedì 21/8/17	<p>RITENUTE REDDITI LAVORO. Termine per il versamento delle ritenute Irpef su compensi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente.</p>	Datori di lavoro e committenti di lavoro autonomo	Con Modello F24.	<p>Codici tributo: 1001 retribuzioni inclusi redditi assimilati (compresi collaboratori), 1002 arretrati, 1012 Tfr, 1040 provvigioni e lavoro autonomo. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007) - dal 01/01/2017 sono stati soppressi codici tributo e confluiti in altri codici tributo (RM.13/E/2017).</p>

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 21/8/17	RITENUTE REDDITI CAPITALE. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente.	Tutti i sostituti d'imposta	Con Modello F24, è possibile la compensazione.	Codici tributo: 1025; 1030; 1031; 1032; 1035; 1243. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007).
lunedì 21/8/17	VERSAMENTI RATEIZZATI. Versamento rata per imposte scaturenti da dichiarazioni mod. REDDITI2017, IRAP2017 e IVA2017.	Contribuenti titolari di partita IVA (persone fisiche o società)	Modello F24	Contribuenti che hanno scelto la rateizzazione.
venerdì 25/8/17	INTRASTAT. Presentazione degli elenchi mensili relativi al mese di luglio. NB: Ripristino dell'adempimento per gli acquisti di beni e servizi sia per i soggetti mensili che per i trimestrali. Comunicato AE/AD del 16/3/2017.	Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza mensile	Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel.	Elenco per le operazioni effettuate (cessioni di beni e prestazioni di servizi) diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. Elenco per le operazioni acquisite (acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972).
mercoledì 30/8/17	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI. Versamento imposta registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.8.2017. L'imposta è dovuta per la prima annualità, per ciascuna delle annualità successive, per le proroghe di contratti scaduti.	Titolari di contratti di locazione (escluso cedolare secca persone fisiche)	Modello F24 elide.	
giovedì 31/8/17	CONTRIBUTI FASI. Versamento dei contributi FASI - III° trimestre.	Datori di lavoro che occupano dirigenti	Modalità possibili: - bollettino bancario denominato "bollettino freccia", automaticamente precompilato ed inviato dal Fasi all'azienda via e-mail oppure tramite domiciliazione bancaria (RID).	

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
giovedì 31/8/17	UNIEMENS. Trasmissione telematica delle informazioni relative ai flussi contributivi e retributivi relativi al mese di LUGLIO 2017.	Datori di lavoro di lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, ovvero tenuti alla compilazione della parte della sezione "dati previdenziali ed assistenziali Inps" della CU; committenti di lavoro parasubordinato, relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione, per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa	Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "UniEmens". La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati.	Per l'abilitazione diretta occorre compilare apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già possiedono ed utilizzano per l'invio delle denunce mensili DM10/2.
giovedì 31/8/17	SCHEDA CARBURANTE. Rilevazione dei km complessivi percorsi dal veicolo. L'importo va annotato nella scheda carburanti propria di ogni veicolo (I soggetti che tengono la scheda carburanti con cadenza trimestrale, effettuano la rilevazione ogni fine trimestre).	Contribuenti I.V.A.	La registrazione della scheda è obbligatoria prima dell'effettuazione della liquidazione periodica del mese nel quale si esercita la detrazione dell'I.V.A.	Le schede carburanti con I.V.A. indetraibile possono non essere registrate ai fini I.V.A. bensì direttamente annotate a libro giornale. Gli associati possono scaricare gratuitamente dal ns. sito, www.apindustria.vi.it > fiscale > modulistica, un modello di scheda carburante liberamente utilizzabile. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=483:scheda-carburanti&catid=208&Itemid=162
giovedì 31/8/17	VERSAMENTI RATEIZZATI. Versamento rata delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi.	Contribuenti non titolari di partita IVA (persone fisiche)	Modello F24	Contribuenti che hanno scelto la rateizzazione.

Promemoria: scadenze con data variabile

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
Entro 7 giorni dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale o, in caso di mancato accordo, dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGS/CDS. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) o a Contratti di Solidarietà (CdS)	In unica soluzione, contestualmente: - Al Ministero del Lavoro - Alle Direzioni Territoriali del Lavoro territorialmente competenti.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (entro la fine del mese successivo per sospensioni dovute ad eventi atmosferici)	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGO. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)	In via telematica all'Inps territorialmente competente, indicando: - causa della sospensione o riduzione - presumibile durata - nominativi dei lavoratori interessati - ore richieste.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).

SCADENZARIO SETTEMBRE 2017

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
venerdì 15/9/17	CORRISPETTIVI TELEMATICI. Invio telematico dei corrispettivi giornalieri riferiti al mese precedente.	Aziende della grande distribuzione che optano per l'emissione dello scontrino non fiscale	Presentazione telematica diretta o tramite intermediario abilitato.	Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12/03/2009.
venerdì 15/9/17	FATTURAZIONE DIFFERITA. Termine per l'emissione delle fatture differite relative alle cessioni di beni effettuate nel mese precedente con emissione di DDT o alle prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente individuabili mediante idonea documentazione.	Contribuenti I.V.A.	Annotazione nel registro I.V.A. delle vendite.	Considerare le fatture nella liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione dell'operazione.
lunedì 18/9/17	INPS DIPENDENTI. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulle retribuzioni del mese precedente.	Datori di lavoro	Con Modello F24.	
lunedì 18/9/17	INPS COLLABORATORI. Versamento all'Inps del contributo alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori) e degli associati in partecipazione.	Committenti di lavoro parasubordinato	Con Modello F24.	Si ricorda che dal 1° gennaio 2016, in base all'art. 52 D. Lgs. 81/2015 (Jobs Act) è abrogata la disciplina del lavoro a progetto, ossia degli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 18/9/17	TFR TESORERIA INPS. Versamento al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.	Datori di lavoro che hanno occupato mediamente almeno 50 dipendenti nel 2006 (se già attive al 31/12/06) o nel primo anno di attività (se successivo)	Con Modello F24.	
lunedì 18/9/17	SPESOMETRO PRIMO SEMESTRE 2017 - Trasmissione telematica della comunicazione dei dati e delle fatture emesse e ricevute - (elenchi clienti/fornitori) - ex art. 21 D.L. n. 78/2010 modificato dall'art. 1 co. 3 del DLgs. n. 127/2015. SALVO PROROGA	Contribuenti I.V.A. (mensili e trimestrale)	Telematicamente direttamente (tramite Fisconline o Entratel) o a mezzo intermediari abilitati (Entratel).	Per approfondimenti si rinvia al materiale disponibile sul sito dell'associazione all'indirizzo www.apindustriai.vi.it > servizi > fiscale > approfondimenti > comunicazioni e dichiarazioni > comunicazione spesometro 2017 http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6081:comunicazione-spesometro-2017-infrannuale&catid=198&Itemid=246
lunedì 18/9/17	COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE/RICEVUTE - - Trasmissione telematica della comunicazione dei dati e delle fatture emesse e ricevute - DLgs. n. 127/2015. SALVO PROROGA	Contribuenti I.V.A. (mensili e trimestrale) che hanno optato in alternativa allo spesometro	Telematicamente direttamente (tramite Fisconline o Entratel) o a mezzo intermediari abilitati (Entratel).	Prov. Ae 27/3/2017 § 8.
lunedì 18/9/17	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti I.V.A. mensili	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri.
lunedì 18/9/17	VERSAMENTO I.V.A. Liquidazione periodica del mese precedente. Minimo € 25,83.	Contribuenti I.V.A. mensili	Mod. F24.	Codice tributo mensili 6008; Per la compensazione il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero.
lunedì 18/9/17	COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA. Trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: ai mesi Aprile - Maggio - Giugno per soggetti mensili; al secondo trimestre per i soggetti trimestrali.	Contribuenti I.V.A. mensili e trimestrali	Telematicamente direttamente (tramite Fisconline o Entratel) o a mezzo intermediari abilitati (Entratel). Utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA" approvato con Prov. del 27/3/2017.	Per approfondimenti si rinvia al materiale disponibile sul sito www.apindustria.vi.it > fiscale > contabilità ed Iva > comunicazione liquidazioni iva periodiche. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6119:comunicazione-liquidazioni-iva-periodiche-dal-2017&catid=198&Itemid=246

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 18/9/17	RITENUTE REDDITI CAPITALE. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente.	Tutti i sostituti d'imposta	Con Modello F24, è possibile la compensazione.	Codici tributo: 1025; 1030; 1031; 1032; 1035; 1243.N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007).
lunedì 18/9/17	RITENUTE REDDITI LAVORO. Versamento delle ritenute Irpef su compensi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente.	Datori di lavoro e committenti di lavoro autonomo	Con Modello F24.	Codici tributo: 1001 retribuzioni inclusi redditi assimilati (compresi collaboratori), 1002 arretrati, 1012 Tfr, 1040 provvigioni e lavoro autonomo. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007) - dal 01/01/2017 sono stati soppressi codici tributo e confluiti in altri codici tributo (RM.13/E/2017).
lunedì 18/9/17	RITENUTE SU ADDIZIONALI. Versamento delle rate di addizionale regionale e comunale all'Irpef (saldo e acconto).	Datori di lavoro	Con Modello F24.	Codici: 3802 per l'addizionale regionale; 3848 per l'addizionale comunale a saldo; 3847 per l'addizionale comunale in acconto. Va indicato anche il mese di riferimento (00MM). Per l'addizionale regionale va indicato anche il codice regione e per quella comunale il codice catastale del comune. Rif. R.M. n. 368/E/07 e R.M. n. 395/E/07.
lunedì 18/9/17	VERSAMENTI RATEIZZATI. Versamento rateale delle imposte scaturenti da dichiarazioni mod. REDDITI2017, IRAP2017 e IVA2017.	Contribuenti titolari di partita IVA (persone fisiche o società)	Modello F24	Contribuenti che hanno scelto la rateizzazione.
mercoledì 20/9/17	CONAI. Presentazione della dichiarazione mensile di agosto 2017.	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione Tel. 0444-232210.
mercoledì 20/9/17	QUOTA ASSOCIATIVA APINDUSTRIA. Versamento della quota associativa del mese precedente.	Associati APINDUSTRIA	A mezzo bonifico, assegno bancario o conto corrente postale.	

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
mercoledì 20/9/17	<p>RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. Termine per la regolarizzazione, con applicazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 1,5%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute che dovevano essere effettuati entro il 21 del mese di agosto.</p> <p>Nb.: Si evidenzia che dal 2016 le sanzioni sono ridotte/dimezzate se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sanzione del 0,1% giornaliero per ritardi brevi fino a 14 giorni; • sanzione del 1,5% per ritardi dal 15° al 30° giorno; • sanzione ridotta del 1,67% per la regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza. 	Contribuenti con omessi versamenti	Versamento con Mod. F24 dei tributi, degli interessi e delle sanzioni.	<p>Cod. tributo sanzioni: 8904 (IVA); 8906 (ritenute); 8902 (addiz. Reg.le); 8926 (addiz. Com.le); 8918 (Ires); 8907 (Irap); 8918 (Ires). Gli interessi legali relativi al ravvedimento vanno versati con specifici codici tributo: 1991 (Interessi - IVA); 1994 (interessi - Add.le Reg.le); 1998 (interessi -Add.le Com.le); 1990,(interessi - IRES); 1989 (Interessi - IRPEF); 1992 (Interessi - Imposte sostitutive); 1993 (interessi IRAP). Si precisa che gli interessi legali relativi al ravvedimento di ritenute continuano ad essere sommati al codice tributo (RM. n.109/E del 22/5/2007 - RM. n.368/E del 12/12/2007). Per approfondimenti: http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=206&Itemid=246</p>
lunedì 25/9/17	<p>INTRASTAT. Presentazione degli elenchi mensili relativi al mese di agosto.</p> <p>NB: Ripristino dell'adempimento per gli acquisti di beni e servizi sia per i soggetti mensili che per i trimestrali. Comunicato AE/AD del 16/3/2017.</p>	Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza mensile	Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel.	Elenco per le operazioni effettuate (cessioni di beni e prestazioni di servizi) diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. Elenco per le operazioni acquisite (acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972).
sabato 30/9/17	DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI EQUITALIA. Versamento della seconda rata delle somme dovute.	Soggetti interessati	Bollettini precompilati oppure direttamente allo sportello dell'agente della riscossione in contanti. Domiciliazione bancaria se richiesta.	In caso di rateazione sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo, decorrenti dall'1.8.2017.
sabato 30/9/17	SCHEDA CARBURANTE. Rilevazione dei km complessivi percorsi dal veicolo. L'importo va annotato nella scheda carburanti propria di ogni veicolo (I soggetti che tengono la scheda carburanti con cadenza trimestrale, effettuano la rilevazione ogni fine trimestre).	Contribuenti I.V.A.	La registrazione della scheda è obbligatoria prima dell'effettuazione della liquidazione periodica del mese nel quale si esercita la detrazione dell'I.V.A.	<p>Le schede carburanti con I.V.A. indetraibile possono non essere registrate ai fini I.V.A. bensì direttamente annotate a libro giornale. Gli associati possono scaricare gratuitamente dal ns. sito, www.apindustria.vi.it > fiscale > modulistica, un modello di scheda carburante liberamente utilizzabile.</p> <p>http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=483:scheda-carburanti&catid=208&Itemid=162</p>

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
sabato 30/9/17	RIMPATRIO DEI CAPITALI. Termine per l'invio telematico dell'istanza integrativa e/o rettificativa a completamento dell'istanza presentata 31/07/2017. SALVO PROROGA	Soggetti interessati	Agenzia delle entrate.	
sabato 30/9/17	OPZIONE REGIMI SPECIALI. La comunicazione dell'opzione avviene in sede di dichiarazione dei redditi per l'applicazione dei seguenti regimi: a) trasparenza fiscale; b) consolidato fiscale; c) tonnage tax; d) determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio di cui all'art. 5-bis, c. 2 D.L. 446/1997 per le imprese individuali e le società di persone. - Efficacia dal 1/1/2017 -	Soggetti interessati	Modelli dichiarativi: Redditi (quadro OP) e Irap (rigo IS35).	Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014. D.Lgs. n. 175/2014 "Decreto Semplificazioni". Dal 2017 - per effetto dell'art. 7-quater DL n. 193/2016 - viene previsto che, al termine del periodo di validità, si rinnoveranno tacitamente, salvo revoca espressa entro il termine previsto per la nuova scelta.
sabato 30/9/17	ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI. Termine entro il quale usufruire dell'assegnazione o della la cessione agevolata di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e di beni mobili iscritti nei Pubblici registri o procedere alla trasformazione agevolata in società semplice se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (ex art. 1 co. 115-120 Legge 208/2015 - art. 1 co. 565 legge 232/2016).	Contribuenti interessati	Con atto notarile di assegnazione o di cessione.	Efficacia 1/1/2017. L'imposta sostitutiva va versata in due rate: la prima rata (60%) entro il 30/11/2017, la restante seconda rata entro 16/6/2018 senza interessi. Possibile la compensazione.
lunedì 2/10/17	730 DIPENDENTI. Termine per richiedere al sostituto d'imposta di ridurre o di non effettuare la seconda (o unica) rata d'acconto IRPEF per il 2017, rispetto a quella risultante dal mod. 730-3/2017.	Contribuenti che hanno presentato il 730	Per iscritto al sostituto d'imposta che effettua i conguagli.	L'opzione è esercitabile quando il contribuente ritenga di dover pagare per l'anno corrente imposte minori (ad es. perché ha maggiori oneri da detrarre o redditi inferiori rispetto l'anno precedente).
lunedì 2/10/17	UNIEMENS. Trasmissione telematica delle informazioni relative ai flussi contributivi e retributivi relativi al mese di AGOSTO 2017.	Datori di lavoro di lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, ovvero tenuti alla compilazione della parte della sezione "dati previdenziali ed assistenziali Inps" della CU; committenti di lavoro parasubordinato, relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione, per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa	Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "UniEmens". La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati.	Per l'abilitazione diretta occorre compilare apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già possiedono ed utilizzano per l'invio delle denunce mensili DM10/2.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 2/10/17	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI. Versamento imposta registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.9.2017. L'imposta è dovuta per la prima annualità, per ciascuna delle annualità successive, per le proroghe di contratti scaduti.	Titolari di contratti di locazione (escluso cedolare secca persone fisiche)	Modello F24 elide.	
lunedì 2/10/17	RIMBORSO IVA UE. Presentazione telematica delle istanze di rimborso Iva UE con riferimento all'anno 2016.	Soggetti legittimati al rimborso iva UE	Tramite l'Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi telematici.	La gestione dei rimborsi è curata dal Centro Operativo di Pescara.
lunedì 2/10/17	DICHIARAZIONI. Presentazione del Modello UNICO2017 e IRAP2017. SALVO PROROGA	Società di persone, imprese individuali, professionisti e persone fisiche	Invio telematico diretto (ENTRATEL o Internet) o tramite un intermediario abilitato	
lunedì 2/10/17	DICHIARAZIONI. Presentazione del Modello UNICO2017 e IRAP2017. SALVO PROROGA	Soggetti IRES con periodo di imposta 1/1/2016 - 31/12/2016	Invio telematico diretto (ENTRATEL o Internet) o tramite un intermediario abilitato	Al fine di agevolare la prima applicazione delle modifiche in materia di bilancio introdotte dal D.Lgs. 139/2015, il termine è differito al 15/10/2017, ad esclusione delle "micro imprese" di cui all'art. 2435-ter C.C. (art. 13 bis DL n. 244/2017).
lunedì 2/10/17	DICHIARAZIONI. Presentazione telematica del Modello CNM2017 - consolidato nazionale e mondiale - relativo all'anno 2016.	Soggetti interessati società consolidante	Invio telematico diretto (ENTRATEL o Internet) o tramite un intermediario abilitato	
lunedì 2/10/17	VERSAMENTI I.V.A. IVA dovuta sui maggiori ricavi/compensi da parte dei soggetti che si sono adeguati ai parametri per l'anno 2016.	Contribuenti soggetti ai parametri	Con Modello F24	Codici tributo: 6493 parametri -
lunedì 2/10/17	VERSAMENTI RATEIZZATI. Versamento rata delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi.	Contribuenti non titolari di partita IVA (persone fisiche)	Modello F24	Contribuenti che hanno scelto la rateizzazione.

Promemoria: scadenze con data variabile

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
Entro 7 giorni dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale o, in caso di mancato accordo, dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGS/CDS. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) o a Contratti di Solidarietà (CdS)	In unica soluzione, contestualmente: - Al Ministero del Lavoro - Alle Direzioni Territoriali del Lavoro territorialmente competenti.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (entro la fine del mese successivo per sospensioni dovute ad eventi atmosferici)	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGO. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)	In via telematica all'Inps territorialmente competente, indicando: - causa della sospensione o riduzione - presumibile durata - nominativi dei lavoratori interessati - ore richieste.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).

CATEGORIE

**OMAGGIO AL LAVORO E AL PROGRESSO ECONOMICO
2017, 66^a EDIZIONE****IL TERMINE DI PARTECIPAZIONE È IL PROSSIMO 22 SETTEMBRE 2017**

La Camera di Commercio di Vicenza ha indetto la 66^a edizione della manifestazione "**Omaggio al Lavoro e al Progresso Economico**", durante la quale saranno premiati imprese e lavoratori della provincia di Vicenza che, con la loro attività, hanno contribuito allo sviluppo economico del territorio. Di seguito i premi assegnati. Per le modalità di partecipazione si prega di fare riferimento al seguente sito: https://www.vi.camcom.it/a_ITA_4514_1.html
Nel caso si intendesse partecipare si prega di mandare copia della modulistica anche ad Apindustria (tel. 0444.232212 - direzione@apindustria.vi.it)

Saranno assegnati:

23 premi PROGRESSO ECONOMICO (4 premi per ciascun dei settori agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo e servizi, 2 premi per il settore cooperazione sociale e 1 premio per il settore credito) ad imprese con almeno 40 anni di ininterrotta attività

10 premi A. PIGAFETTA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE assegnati a 10 aziende iscritte al Registro Imprese di Vicenza, che si sono distinte nel campo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione d'impresa

30 premi FEDELTA' AL LAVORO riservato a lavoratori dipendenti con un'anzianità lavorativa di almeno 40 anni di cui 20 nella stessa azienda

1 premio IMPRESA GIOVANE assegnato ad imprese i cui amministratori/soci siano in maggioranza giovani di età inferiore ai 35 anni che si siano distinti per spirito di iniziativa e risultati aziendale

1 premio IMPRESA INNOVATIVA assegnato a imprese che si sono distinte per innovazioni di processo o di prodotto e che abbiano conseguito un brevetto di particolare rilevanza da un punto di vista tecnico, sociale, della sicurezza sul lavoro o della preservazione dell'ambiente.

1 premio IMPRENDITORIA FEMMINILE assegnato ad imprese che si sono distinte per aver adottato al proprio interno strumenti di conciliazione di vita e lavoro.

MEZZI PESANTI: CALENDARIO DEI DIVIETI 2017 - PARZIALE MODIFICA

Limitazioni alla circolazione dei veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t., esclusi quelli adibiti al trasporto di sole persone, nonché dei veicoli eccezionali, dei veicoli adibiti a trasporti eccezionali e dei veicoli trasportanti merci pericolose ai sensi delle vigenti disposizioni.

Modificazione parziale del decreto prefettizio in data 28.12.2016.

Leggi Decreto: <https://goo.gl/aHty9Y>

SCADE IL 18 AGOSTO LA PRE-ABILITAZIONE AI NUOVI BANDI MEPA

E' in corso una **riorganizzazione ed estensione delle merceologie dei Bandi di Abilitazione al Mercato Elettronico relativi a Beni e Servizi** (sono esclusi al momento i Bandi Lavori). A tal fine, in data **28 agosto 2017**, saranno pubblicati due nuovi Bandi, uno dedicato ai Beni, l'altro dedicato ai Servizi, articolati in Categorie di Abilitazione e sottocategorie merceologiche, che sostituiranno tutti i Bandi di Beni e Servizi attualmente attivi.

Per consentire alle imprese, abilitate agli attuali bandi, di trasferire la propria abilitazione e i propri cataloghi nella nuova struttura senza ulteriori oneri, è stata messa a disposizione, fino al 18 agosto 2017 una "procedura di pre-abilitazione" ai nuovi Bandi.

Al momento della apertura al pubblico dei nuovi Bandi il 28 agosto:

- le imprese che hanno effettuato la pre-abilitazione entro il 18 agosto, potranno riprendere ad operare sul MePA in assoluta continuità
- le imprese che NON hanno effettuato la pre-abilitazione entro il 18 agosto, dovranno effettuare una nuova richiesta di abilitazione e attenderne l'esito secondo le consuete modalità operative e i tempi di valutazione amministrativa dell'istanza.

Dai primi di giugno vengono regolarmente inviate comunicazioni al riguardo a tutti i fornitori abilitati e agli Sportelli per sollecitare la pre-abilitazione. Purtroppo però **al momento, a meno di un mese dalla scadenza, risulta pre-abilitato ai nuovi bandi solo il 10% circa delle imprese abilitate sul Mepa** (7.000 su 68.000 imprese abilitate).

Ciò che potrebbe verificarsi è che un gran numero di imprese, successivamente al 28 agosto, dovranno procedere con una nuova abilitazione e i tempi, a quel punto, dato l'enorme numero di domande da gestire, potrebbero allungarsi molto, con pesanti conseguenze sull'operatività di PA e imprese.

Vi invitiamo quindi a procedere celermente alla pre-abilitazione ed a consultare la documentazione reperibile ai seguenti link:

[Documentazione "Nuovo Bando Beni" - https://goo.gl/ukd8cC](https://goo.gl/ukd8cC)

[Documentazione "Nuovo Bando Servizi" - https://goo.gl/8nFuQ6](https://goo.gl/8nFuQ6)

SICUREZZA AMBIENTE**SICUREZZA E AMBIENTE NEWS**

Di seguito le principali notizie nell'ambito sicurezza e ambiente.

RINNOVO PROVVISORIO ISCRIZIONI VERIFICHE ATTREZZATURE DI LAVORO

Al fine di garantire la continuità operativa dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, è stato definito, mediante Decreto Interdirezionale n. 35/17, il rinnovo provvisorio delle iscrizioni in essere, adottate con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012 ed in scadenza al 21 maggio e al 30 luglio 2017, per un periodo non superiore a 120 giorni.

Il periodo di validità del rinnovo decorrerà dalla data di scadenza dell'iscrizione inizialmente concessa.

LINEA GUIDA INAIL 2017 SULL'USO ECCEZIONALE DI ATTREZZATURE SOLLEVAMENTO MATERIALI

Comunichiamo l'uscita di una nuova Linea Guida che definisce gli aspetti di utilizzo eccezionale delle gru per sollevamento di persone e che rappresenta inoltre un utilissimo compendio normativo sugli ASISC (ambienti sospetti di inquinamento e spazi confinati) e sulle procedure e i permessi di lavoro.

Particolarmente interessante a tal proposito è un riassunto degli articoli del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs.81/08) che prevedono di adottare procedure specifiche di lavoro e procedure di emergenza.

A questo link è possibile scaricare la guida <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-uso-eccezionale-di-attrezzature-di-sollevamento.pdf>

RIFORMA DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017 il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 concernente modifiche alla normativa esistente relativa a funzioni, compiti ed ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

In sintesi

- **RISCHIO DI ESPLOSIONE (ART. 13, D. LEG.VO 139/2006)** - Al fine di esplicitare meglio l'ambito di indagine e di applicazione della prevenzione incendi, viene introdotto nella definizione di prevenzione incendi anche il richiamo al rischio di esplosione.
- **COMPETENZA E ATTIVITÀ (ART. 14, D. LEG.VO 139/2006)** - Sono inserite molteplici attività di certificazione, comprensive non solo del già previsto certificato di prevenzione incendi, ma anche di altre attività e documenti, come ad esempio i pareri, i verbali sostitutivi del certificato o il nulla osta di fattibilità. Viene introdotta tra le attività svolte l'attestazione di conformità alla normativa dei materiali. Si dà evidenza al fatto che, tra le attività di prevenzione incendi di formazione e addestramento, rientrano anche quelle di aggiornamento.
- **PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 16, D. LEG.VO 139/2006)** - Il "Certificato di prevenzione incendi" diventa "Procedure di prevenzione incendi". Tale passaggio - da certificato a procedure - racchiude una complessa vicenda normativa: si è passati infatti da un regime autorizzativo (che rilasciava un certificato di prevenzione incendi a valle di una specifica procedura autorizzativa) a un regime di controlli a posteriori (esercitati a seguito della presentazione della SCIA.). Praticamente nel caso sia rilevata in sede di controllo la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di prevenzione incendi, segue l'adozione di provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere relative ad un'attività già avviata a seguito della SCIA (non più il diniego del certificato di prevenzione incendi e quindi l'impossibilità di avviare un'attività non in sicurezza dal punto di vista antincendio) ed eventuali modifiche che comportino cambiamenti delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, determinano l'obbligo di attivare nuovamente le procedure descritte (e non più l'obbligo di richiedere un nuovo certificato di prevenzione incendi).

CONFLICT MINERALS: REGOLAMENTO EUROPEO

Publicato il 19 maggio 2017, Guue n. L 130, il Reg. 2017/821/Ue che stabilisce "obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio".

Gli obblighi principali, applicabili a partire dal 2021, prevedono la gestione del rischio mediante individuazione e valutazione quali effetti negativi lungo la catena di approvvigionamento, in particolare riguardo al finanziamento di conflitti e lavoro forzato, audit di parte terza, comunicazione verso le autorità competenti e a valle della catena di approvvigionamento.

Sono fuori dal campo di applicazione le aziende con volume annuo di importazione per ogni singolo minerale o metallo inferiore alle soglie di cui all'allegato I, i metalli riciclati, gli stock anteriori al 1° febbraio 2013.

MATERIALI ED OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI: (MOCA) INDICAZIONI PER LA COMUNICAZIONE

Adottato, con Nota del 3 luglio 2017, dalla Regione Veneto il modello predisposto dal Ministero della Salute per la comunicazione all'autorità sanitaria, introdotta dall'art. 6 del D.Lgs. 29/2017.

La comunicazione, relativa a ciascun stabilimento dove viene svolta l'attività di produzione, in proprio o per conto terzi, di materie prime e materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti, dovrà essere presentata tramite il Suap competente per territorio entro il 31 luglio 2017. Ad oggi non sono previsti diritti di segreteria.

ADR 2017: OBBLIGATORIO DAL 1° LUGLIO PER TRASPORTI NAZIONALI

L'Italia ha recepito con Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 maggio 2017 (G.U. n. 139 del 17 Giugno 2017), che modifica il D.Lgs. 35/2010, la direttiva 2016/2309, adeguamento della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose.

L'ADR 2017 è obbligatoriamente applicabile anche a livello nazionale dal 1° luglio 2017.

REACH: AGGIORNATI GLI ALLEGATI XIV E XVII

I Regolamenti 2017/999/Ue e 2017/1000/Ue, pubblicati il 14 giugno 2017 (G.U. n. L 150) ed in vigore dal 4 luglio 2017, modificano rispettivamente l'allegato XIV e l'allegato XVII del Reach.

L'allegato XVI – Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione è stato aggiornato con l'inserimento di dodici nuove sostanze, tossiche per la riproduzione o cancerogene:

- 1-Bromopropano (n-bromuro di propile) N. CE: 203-445-0 N. CAS: 106-94-5
- Diisopentilftalato N. CE: 210-088-4 N. CAS: 605-50-5
- Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6- 8-ramificati, ricchi di C7 N. CE: 276-158-1 N. CAS: 71888-89-6
- Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C7- 11-ramificati e lineari N. CE: 271-084-6 N. CAS: 68515-42-4
- Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare N. CE: 284-032-2 N. CAS: 84777-06-0
- Ftalato di bis (2-metossietile) N. CE: 204-212-6 N. CAS: 117-82-8
- Dipentilftalato N. CE: 205-017-9 N. CAS: 131-18-0
- N-pentilisopentilftalato N. CE: — N. CAS: 776297-69-9
- Olio di antracene N. CE: 292-602-7 N. CAS: 90640-80-5
- Pece, catrame di carbone, alta temperatura. N. CE: 266-028-2 N. CAS: 65996-93-2
- 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato [che comprende sostanze ben definite e sostanze UVCB, polimeri e omologhi] N. CE: — N. CAS: —
- 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato [sostanze con catena alchilica lineare e/o ramificata C9 legata covalentemente in posizione 4 al fenolo, etossilato che coprono sostanze UVCB e ben definite, polimeri e omologhi, che includono qualsiasi isomero e/o combinazioni di isomeri]

Le domande di autorizzazione dovranno essere presentate tra gennaio ed aprile 2019, le sunset date sono fissate date tra luglio 2020 e gennaio 2021. L'allegato XVII è invece stato aggiornato con l'introduzione di restrizioni per l'acido perfluorooottanoico "PFOA" a partire dal 2020.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI 2017

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D. Lgs. 81/2008 -



RELATORI: ISPETTORI DEGLI SPISAL DELLA PROVINCIA DI VICENZA E LIBERI PROFESSIONISTI

SEDE: VICENZA Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45.

PER AZIENDE CON MENO DI 50 DIPENDENTI

DATA: 27 Settembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

DATA: 6 Dicembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 90 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta.

PER AZIENDE CON PIU' DI 50 DIPENDENTI

DATE: 27 Settembre e 4 Ottobre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

DATE: 6 e 13 Dicembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 150 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta.

SEDE: BASSANO DEL GRAPPA Viale Asiago, 113 int. 8 Palazzo delle professioni.

PER AZIENDE CON MENO DI 50 DIPENDENTI

DATA: 23 Ottobre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 90 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta.

PER AZIENDE CON PIU' DI 50 DIPENDENTI

DATE: 23 e 30 Novembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 150 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta.

IL PROGRAMMA DI OGNI SINGOLO CORSO E' DISPONIBILE NEL SITO

www.centroapiservizi.it PER INFO: ☎ 0444.232.244 – Roberta Fusciello

PER ADESIONI: ☎ 0444.960.835 - ✉ r.fusciello@apindustria.vi.it

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI 2017

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. 81/2008 -



RELATORI: ISPETTORI DEGLI SPISAL DELLA PROVINCIA DI VICENZA E LIBERI PROFESSIONISTI

SEDE: SCHIO Via Lago d'Orta, 1 - Schio.

PER AZIENDE CON MENO DI 50 DIPENDENTI

DATA: 8 Novembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 90 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta.

PER AZIENDE CON PIU' DI 50 DIPENDENTI

DATE: 8 e 15 Novembre 2017

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 150 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta.

IL PROGRAMMA DI OGNI SINGOLO CORSO E' DISPONIBILE NEL SITO
www.centroapiservizi.it **PER INFO:** ☎ 0444.232.244 – Roberta Fusciello
PER ADESIONI: ☎ 0444.960.835 - ✉ r.fusciello@apindustria.vi.it

FORMAZIONE PERSONALIZZATA IN AZIENDA:

IL CENTRO API SERVIZI SRL E' DISPONIBILE A SVOLGERE LA FORMAZIONE IN AMBITO SICUREZZA ANCHE PRESSO LA VOSTRA SEDE AZIENDALE - PER INFORMAZIONI E-MAIL ✉ r.fusciello@apindustria.vi.it

JOBS ACT AUTONOMI E LAVORO AGILE

Legge 22 maggio 2017 n. 81: misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

La legge 81/2017 è finalmente **entrata in vigore il 14 giugno 2017** e ha completato la riforma del mercato del lavoro: si è cercato quindi di tutelare i lavoratori autonomi, spesso contraenti deboli, sostenendone così l'autonomia contrattuale operativa e organizzativa. Il percorso per giungere a tale regolamentazione è stato lungo e articolato iniziato già nel 2011 con una prima proposta di legge, ripresa poi nel 2014 dai deputati Damiano-Fassina con lo 'Statuto delle attività professionali' e confluito poi nel 2016 nel disegno di legge Del Conte.

La legge si applica **a tutti i lavoratori autonomi non imprenditori**. Vi rientrano quindi il contratto d'opera ex art. 2222 c.c. (*Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente*), le professioni intellettuali (art. 2229 e ss. c.c.) che prevedono o meno l'iscrizione a ordini e collegi, i contratti di lavoro autonomo che hanno una specifica regolamentazione nel Libro IV (ad esempio il contratto di agenzia, il contratto di mediazione, il trasporto, il mandato e la commissione), le collaborazioni coordinate e continuative: riguarda quindi i professionisti classici, il popolo delle Partite Iva, i co.co.co iscritti alla Gestione Separata.

Nel definire l'ambito di applicazione della nuova legge, che è quello del lavoro autonomo, il legislatore ha cercato di demarcare ulteriormente il confine con la **subordinazione**. Il D.lgs 81/2015, con l'abrogazione dei contratti a progetto e la riconduzione a rapporti di lavoro dipendente dei rapporti di collaborazione, intesi come prestazioni di lavoro esclusivamente personale, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche per quanto riguarda i **tempi** e il **luogo** di lavoro, aveva escluso l'autonomia di tali prestazioni. L'art. 15 della L.81/2017 modifica l'**art. 409 c.p.c.** e ridefinisce così la collaborazione coordinata: *'La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa'*: l'attività del collaboratore pertanto non deve essere **etero-organizzata** dal committente e quindi il collaboratore deve poter lavorare liberamente anche senza vincoli di tempo e di luogo della prestazione.

Alcune materie sono oggetto di **delega al Governo** (la legge 81 è quindi in parte anche una legge-quadro), che dovrà emanare entro 12 mesi dei decreti legislativi per:

- 1) individuare gli atti (con le relative misure a tutela dei dati personali e la gestione dei conflitti di interesse) che verranno rimessi ai professionisti iscritti agli ordini/collegi, al fine di snellire e velocizzare le pratiche delle pubbliche amministrazioni, esternalizzando alcuni processi autorizzativi, dichiarativi e asseverativi, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
- 2) abilitare gli enti di previdenza di diritto privato (casse di previdenza dei professionisti) a erogare prestazioni sociali, a fronte di apposita contribuzione, ai professionisti che abbiano subito non per ragioni dipendenti dalla propria volontà significative riduzioni reddituali;
- 3) ridurre i requisiti per accedere alla maternità e malattia per gli iscritti alla Gestione Separata Inps;
- 4) semplificare la normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali.

1- Tutele e garanzie contrattuali

Al fine di riequilibrare il rapporto tra committente e lavoratore autonomo la nuova legge ha introdotto per il **contratto di affidamento di incarico professionale** alcune garanzie per prevenire e vietare condotte e pratiche abusive, clausole vessatorie o comportamenti caratterizzati da abuso di dipendenza economica. Dall'inosservanza di tali regole ne deriva la responsabilità civile del committente e il conseguente diritto al risarcimento dei danni per il lavoratore, con la possibilità in caso di controversia di esperire un tentativo di conciliazione presso gli organismi abilitati.

In particolare l'**art. 3** elenca le clausole e le condotte abusive ora vietate quali:

- 1) la **modifica unilaterale** da parte del committente delle condizioni contrattuali;
- 2) il **recesso del committente senza preavviso**, in caso di prestazioni continuative;
- 3) le clausole contrattuali che prevedono termini di pagamento superiori **ai 60 giorni** dalla data di ricezione della fattura o della richiesta di pagamento (dopo 30 giorni di mancato pagamento scattano gli interessi di mora all'8%);
- 4) rifiuto del committente di stipulare il **contratto in forma scritta**.

Va fatto inoltre un accenno al riconoscimento economico delle invenzioni che derivano dall'attività professionale svolta, salvo che la stessa innovazione non sia oggetto specifico del contratto. Nella redazione dei contratti deve essere fatta una attenta valutazione delle singole prestazioni e del relativo risvolto creativo, che deve essere individuato, quantificato e retribuito.

2 – Tutele previdenziali e assistenziali

Le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata dell'Inps hanno diritto all'**indennità di maternità obbligatoria** per 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto, anche se decidono di non astenersi effettivamente dal lavoro. L'indennità di maternità ha quindi una funzione di sostegno reddituale che consente alla lavoratrice una scelta meno vincolata se continuare a lavorare o sospendere temporaneamente (**art. 14**). Il finanziamento del congedo avviene con una contribuzione aggiuntiva dello 0,72%.

Una tutela ulteriore della maternità riguarda l'estensione della durata del **congedo parentale** a un massimo di 6 mesi fruibili entro 3 anni di vita del bambino. Il requisito per accedere al congedo parentale è che siano stati accreditati i contributi per almeno 3 mesi nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'indennizzo, salvo che il congedo sia fruito nel primo anno di vita del bambino, in tal caso il requisito non è richiesto.

Le neo mamme inoltre hanno la possibilità, previo accordo con il committente, di **farsi sostituire durante l'assenza da una persona di fiducia** oppure in caso di attività svolta in modo continuativo presso lo stesso committente possono godere di una **sospensione dal lavoro per massimo 150 giorni senza corrispettivo**, salvo il venir meno dell'interesse del committente (questo vale anche per malattia e infortunio).

La **malattia** degli iscritti alla Gestione Separata è coperta da una indennità economica se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditati almeno 3 mesi di contributi e se l'imponibile previdenziale dell'anno precedente non supera il 70% del massimale annuo. E' prevista inoltre una sospensione della contribuzione alla gestione separata per periodi di malattia e infortunio superiori a 60 giorni entro un massimo di 2 anni. Al termine della malattia i contributi dovranno essere versati, anche in rate mensili per un periodo pari a tre volte quello di sospensione.

L'**indennità di disoccupazione** per i co.co.co è resa stabile dal 1.7.2017 (ulteriore contribuzione del 0,51%) e quindi la possibilità di richiederla (entro 68 giorni dalla perdita involontaria del lavoro) attraverso il modello DIS-COLL è diventata strutturale ed è estesa anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. Per ottenerla è necessario il requisito dello stato di disoccupazione e almeno 3 mesi di contributi versati tra il 1 gennaio dell'anno prima e la fine del contratto, ha durata pari alla metà dei mesi di contribuzione e per un massimo 6 mesi.

3 – Agevolazioni fiscali

La tutela della professionalità del lavoratore autonomo e l'incentivo alla manutenzione delle sue competenze, con un significativo ritorno sulla qualità dei servizi, passano anche attraverso sgravi economici derivanti dalla **deducibilità fiscale, fino ad limite massimo annuo di € 10.000, delle spese per master, corsi di formazione, aggiornamento e convegni, comprese le spese di viaggio e soggiorno** (deducibili anch'esse al 100% - fino ad ora erano al 50% - per le quali il professionista dovrà conservare la documentazione a giustificazione del collegamento tra le spese da dedurre e l'evento formativo a cui si riferiscono). Sono stati eliminati i limiti di deducibilità per le spese di vitto e alloggio sostenute nell'ambito di un incarico di lavoro e inoltre le spese relative all'esecuzione di un incarico professionale pagate direttamente dal cliente non costituiscono più compensi in natura (art. 8 che modifica art. 54.5 TUIR che prevedeva una deducibilità delle spese nel limite del 75% del costo per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo di imposta).

Per i lavoratori autonomi non iscritti ad albi e ordini che a maggior tutela dei loro clienti decidono di procedere alla **certificazione delle loro competenze professionali** presso enti abilitati possono usufruire della **deducibilità fiscale delle spese con il limite di € 5.000**.

La protezione del reddito dei professionisti attraverso polizze di assicurative e di solidarietà a garanzia del pagamento delle prestazioni e a copertura di future perdite sui propri crediti è incentivata dalla integrale deducibilità fiscale dei premi di assicurazione (principio di inerenza delle spese all'attività di lavoro autonomo - le spese sono deducibili con il principio di cassa cioè nell'anno del relativo pagamento).

Per completezza si precisa che da tutte queste agevolazioni sono esclusi i professionisti che si avvalgono del regime forfettario, dal momento che a costoro non spetta la deduzione analitica dei costi ma solo dei contributi previdenziali.

4- Strumenti di competitività

Al fine di agevolare una maggior presenza attiva sul mercato dei professionisti la legge **all'art.12** sancisce la possibilità anche per loro di partecipare, anche in forma aggregata (consorzi stabili professionali, associazioni temporanee professionali, i professionisti a differenza di quanto previsto dal codice degli appalti possono anche non essere iscritti a ordini e collegi), a bandi di gara per appalti di servizi. Le Pubbliche Amministrazioni devono promuovere appalti pubblici a favore dei lavoratori autonomi (prestazioni di servizi, incarichi personali di consulenza e ricerca) favorendo la divulgazione delle informazioni attraverso lo sportello

per il lavoro autonomo che verrà istituito presso i CPI (art. 10) e con la possibilità di accedere all'assegnazione di fondi di finanziamento anche europei.

Dovrà essere realizzata quanto prima l'**apertura di sportelli ad hoc per gli autonomi nei centri per l'impiego** per favorire l'attività di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei professionisti, l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, con stipula di convenzioni con ordini e collegi professionali. I CPI dovranno fornire informazioni sulle procedure per l'avvio di attività economiche ed eventuali trasformazioni, l'accesso a commesse e appalti pubblici, la possibilità di accesso al credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

Lavoro agile o smart working

La legge 81 del 22 maggio 2017 (d.d.l. Poletti n. 2233), in vigore dal 14 giugno 2017, al capo II regola il "Lavoro Agile" che non è una nuova tipologia di contratto ma **una particolare modalità di svolgimento del lavoro subordinato**, che si caratterizza dalla mancanza di una postazione fissa (può essere considerato una evoluzione del telelavoro) e con l'attività lavorativa svolta in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali e senza vincoli di orario (**art. 18**). In teoria è applicabile a tutte le categorie di lavoratori anche se risulta maggiormente adatta a chi svolge mansioni con prevalenza di contenuto intellettuale.

Le finalità di tale istituto sono di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro spesso legata alla cura dei figli e delle persone anziane o disabili. In questo processo innovativo la **definizione dell'orario di lavoro** (art. 1 D.lgs 66/2003), come *periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni* appare anacronistica rispetto a quella di lavoro agile, che rappresenta l'evoluzione del tradizionale rapporto di lavoro, nel quale si confondono i confini tra **subordinazione** e **autonomia** e che ciò che rileva è più il raggiungimento di determinati risultati che quante ore si passano alla scrivania.

La gestione del rapporto di lavoro in modalità agile deve scaturire dalla volontà delle parti, che stipulano un accordo scritto (la forma scritta è ai fini della prova e non per la validità dello stesso), dal quale si può recedere con un preavviso di 30 giorni, può essere a termine o tempo indeterminato, con forme di organizzazione per fasi, cicli, obiettivi e senza vincoli di orario, ma entro i limiti della durata massima della giornata/settimana lavorativa derivanti dalla legge o dal ccnl. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa con modalità di lavoro agile, trattandosi di variazione del rapporto, deve essere comunicato entro 5 giorni al Centro per l'Impiego in via telematica (I.608/1996). L'agilità è realizzabile grazie all'utilizzo di strumenti tecnologici, come computer, software creati ad hoc e smartphone, che permettono di lavorare ovunque e a tutte le ore, ma dai quali il lavoratore deve essere protetto sia in materia di privacy sia di rispetto dell'orario di lavoro tramite l'esercizio del **diritto di disconnessione**. Nell'accordo vanno specificate pertanto le misure tecniche da adottare per permettere al lavoratore di riposare e di preservare la sua vita privata scollegandosi dalle apparecchiature tecnologiche, si deve circoscrivere il potere di controllo del datore di lavoro nei limiti previsti dall'art. 4 Statuto dei lavoratori e si devono individuare i comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari per delimitare l'ambito di ciò che è consentito o vietato al lavoratore.

Il lavoro agile non è stato introdotto con lo scopo di una riduzione diretta dei costi, anche se smaterializzando l'azienda ne può scaturire un risparmio derivante dal miglior utilizzo degli spazi aziendali o da minori costi energetici e di gestione, è prevista infatti la **parità di trattamento economico e normativo** rispetto ai lavoratori tradizionali, compreso il riconoscimento delle agevolazioni fiscali e contributive.

Il datore di lavoro è responsabile in particolare della sicurezza e del buon funzionamento della strumentazione tecnologica assegnata al lavoratore. Come per tutti i lavoratori ne deve tutelare la salute e la sicurezza (art.22) anche se ciò si limita alla consegna (anche al RLS), con cadenza annuale, di una informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. E' prevista un'estensione dell'assicurazione contro gli infortuni che copre anche l'infortunio in itinere accaduto durante il percorso di andata e ritorno dall'abitazione e il luogo prescelto per la prestazione. Il lavoratore ha **l'obbligo di cooperare attivamente**, secondo il criterio di ragionevolezza, per l'attuazione delle misure di sicurezza messe in atto, il cui mancato rispetto costituisce giustificato motivo per annullare l'accordo di smart working.

Tale modalità di svolgimento del rapporto di lavoro può derivare anche dall'attuazione del contratto collettivo nazionale o aziendale, che se già siglati in passato rimangono validi se compatibili con la nuova norma e se contrari saranno sostituiti di diritto dalle nuove disposizioni. Per maggiore trasparenza sulla parità di opportunità e per evitare comportamenti discriminatori l'azienda può stilare un **regolamento interno** sul lavoro agile in modo da individuarne preventivamente l'ambito operativo, la percentuale massima di lavoratori che possono usufruirne, le modalità di rotazione, le condizioni soggettive dei lavoratori.

ER

A VOLTE RITORNANO (...I VECCHI VOUCHER): IL LAVORO OCCASIONALE NELLE DUE DECLINAZIONI LIBRETTO FAMIGLIA E CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Il D.L. 25/2017 convertito in legge 20/2017 ha abrogato dal 17 marzo 2017 la normativa sul lavoro accessorio prevista dal D.lgs 81/2015 agli artt. 48-49 lasciando un vuoto normativo ora colmato dalla legge 96 del 21 giugno 2017 di conversione del d.l. 50/2017 (Manovra correttiva) entrata in vigore il 24 giugno 2017, che con un unico articolo, il 54 bis, ha introdotto la disciplina delle prestazioni occasionali (Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale). L'Inps con la circolare n. 107 del 5 luglio 2017 e l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.81/E del 3 luglio hanno fornito gli strumenti operativi per rendere accessibili questi nuovi strumenti (la piattaforma on-line nel sito www.inps.it nella sezione Prestazioni Occasionali utilizzabile dal 10 luglio 2017 e le nuove causali contributo per finanziare il pagamento delle prestazioni).

L'ambito di utilizzo del lavoro occasionale è abbastanza circoscritto e i limiti previsti, per ciascun anno civile, sono i seguenti:

- 1- per ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi complessivi non possono superare i € 5.000;
- 2- per ciascun utilizzatore, per la totalità dei prestatori, i compensi complessivi non devono essere superiori a € 5.000 (se i lavoratori sono titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni studenti, disoccupati e percettori di altre prestazioni a sostegno del reddito il compenso computa per il 75% dell'importo; il limite diventa quindi € 6.666,66);
- 3- le prestazioni complessivamente rese dal singolo prestatore nei confronti dello stesso utilizzatore non possono superare i € 2.500;
- 4- l'attività lavorativa del singolo prestatore non può superare per lo stesso utilizzatore le 280 ore nell'anno solare.

La regolamentazione del lavoro occasionale ha fornito uno strumento utile alla prevenzione del lavoro irregolare e una tutela seppur minima ai lavoratori che hanno diritto al versamento dei contributi alla gestione separata Inps, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL, al riposo giornaliero, alle pause, ai riposi settimanali e alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre le somme percepite dai lavoratori sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione e sono computabili per la determinazione del reddito per il rinnovo del permesso di soggiorno.

1- Contratto di prestazione occasionale (Cpo)

Questo tipo di contratto può essere utilizzato solo dai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (imprese e professionisti) e che necessitano di prestazioni lavorative occasionali e di modico valore. Sono escluse le imprese del settore agricolo (salvo per prestazioni di pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati), le imprese edili e per attività di esecuzione di appalti di opere o servizi.

Il datore di lavoro non può stipulare contratti di prestazione occasionale con lavoratori che abbiano in corso o cessato da meno di sei mesi un contratto di lavoro subordinato o di collaborazione.

La misura minima oraria del compenso è di € 9 (salvo in agricoltura in cui si fa riferimento ai minimi tabellari dei ccnl), sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione Separata nella misura del 33% (e quindi € 2,97), il premio Inail del 3,5% (cioè € 0,32), per un totale costo orario di € 12,29 (l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore a € 36 anche se la durata è inferiore alle 4 ore).

2 – Libretto Famiglia

I destinatari utilizzatori del Libretto Famiglia sono soltanto le persone fisiche, non nell'esercizio di una attività professionale o d'impresa, per particolari tipologie di attività quali i lavori domestici, di giardinaggio, di pulizia, di manutenzione, di assistenza domiciliare a bambini o anziani, malati, disabili, di insegnamento privato supplementare (ripetizioni scolastiche).

Il valore nominale dei titoli di pagamento che compongono il Libretto è di € 10,00 per prestazioni non superiori all'ora e tale importo comprende € 8 di compenso al lavoratore, € 1,65 di contributi Inps, € 0,25 di premio Inail e € 0,10 per oneri di gestione del servizio.

3- Regole operative

La gestione delle prestazioni occasionali, sia il contratto di prestazione occasionale sia il Libretto Famiglia, avviene via web: in particolare l'Inps a partire dal 10 luglio mette a disposizione una piattaforma telematica, nella quale si devono preventivamente registrare sia gli utilizzatori sia i prestatori indicando i propri dati identificativi (i prestatori dovranno indicare anche il loro codice Iban per l'accredito dei compensi), operando direttamente con il PIN INPS oppure tramite un intermediario abilitato o patronati.

Il passo successivo dell'operazione sarà quello di acquistare, per quanto riguarda il Libretto Famiglia, un certo numero di titoli di pagamento, versando gli importi tramite F24 con la causale 'LIFA' mentre per il contratto di prestazione occasionale i versamenti per alimentare tale conto telematico sono stabiliti dall'utilizzatore in base alla necessità e sempre con utilizzo del modello F24 causale 'CLOC' (è possibile utilizzare anche la procedura informatica Agid PagoPa e quindi versare la provvista con carta di credito). L'INPS avverte che le somme versate sono utilizzabili, indicativamente, dopo 7 giorni dal versamento. Il pagamento del lavoratore avviene tramite Inps con versamento degli emolumenti sul conto corrente comunicato in fase di registrazione (oppure con bonifico domiciliato pagabile presso gli uffici postali) entro il 15 del mese successivo alla prestazione.

Le comunicazioni obbligatorie a carico dell'utilizzatore differiscono a seconda dello strumento utilizzato:

- per il Libretto Famiglia l'utilizzatore entro il 3 del mese successivo alla prestazione deve comunicare all'Inps tramite piattaforma telematica o i contact center i dati anagrafici del lavoratore, il luogo di svolgimento della prestazione, il numero dei titoli utilizzati per il pagamento, la durata della prestazione e il tipo di attività svolta;
- per il contratto di prestazione occasionale è necessario, almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, che l'utilizzatore sempre tramite piattaforma o contact center comunichi all'Inps i dati anagrafici del lavoratore, la misura del compenso, il luogo di svolgimento dell'attività, la data e l'ora di inizio e termine, il settore di impiego del lavoratore, la dichiarazione di eventuale utilizzo di personale previsto dal comma 8 dell'art. 54 bis. Nel caso in cui la prestazione non dovesse essere resa l'utilizzatore deve entro 3 giorni revocare la comunicazione già inviata e in caso di mancanza di revoca o ritardo la prestazione verrà ugualmente retribuita dall'Inps.

4—Regime sanzionatorio

In caso di sfioramento dell'importo massimo del compenso di € 2.500 o di durata massima di 280 il rapporto con il prestatore occasionale diventa a tutti gli effetti un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

In caso di mancata comunicazione preventiva della prestazione lavorativa oppure di violazioni delle prescrizioni previste dal comma 14 (limiti dimensionali, limiti settore agricolo, edile e degli appalti) la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 500 a € 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

ER

AL VIA DAL 1° LUGLIO L'ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT

L' art. 1 del D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21/6/2016 ha esteso, con effetto **dal 1/7/2017**, il perimetro applicativo del meccanismo dello *split payment* di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72. La disciplina trova ora applicazione praticamente verso tutte le Amministrazioni pubbliche che entrano nel perimetro di consolidamento del bilancio dello Stato ed è altresì esteso alle partecipate pubbliche nonché alle società quotate al FTSE MIB della Borsa di Milano. Trattasi di circa 29.400 soggetti il cui elenco (suddiviso in 5 file xlsx) è da fine giugno disponibile sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF (DF). Altra novità di rilievo è l'estensione anche alle prestazioni soggette a ritenuta (ad esempio le fatture dei professionisti) rese sempre verso i suddetti committenti. Con D.M. del 27/06/2017 sono state emanate le disposizioni attuative.

Il nuovo perimetro applicativo dello split dal 1/7/2017

Com'è noto, in base alla disciplina dello split payment (scissione dei pagamenti) i cessionari/committenti versano l'Iva direttamente all'Erario anziché pagarla ai loro fornitori. L'articolo 17-ter del DPR 633/72 modificato dal decreto indicato in premessa contempla un perimetro applicativo della disciplina decisamente allargato rispetto a quello già in vigore per le fatture emesse dal 01/01/2015². La norma aggiornata estende infatti l'applicazione³:

1. a tutte le **pubbliche amministrazioni inserite nel perimetro di consolidamento del bilancio dello Stato** ai sensi dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; si tratta, praticamente, dell'elenco dei soggetti verso i quali è obbligatoria l'emissione delle **fattura elettronica PA** ai sensi dell'art. 1 co.209, della L. 244/2007 e del D.M. 55 del 2/4/2013⁴;
2. **alle società controllate**, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente **dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri**;
3. **alle società controllate**, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo di fatto), direttamente **dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri**;
4. **alle società controllate**, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente **dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni**;
5. **alle società controllate direttamente o indirettamente**, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui al punto b), c) e d), ancorché queste ultime rientrino fra le società di al seguente punto f) oppure fra i soggetti del retro indicato punto a);
6. **alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana**; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Come anticipato in premessa da fine giugno (per la precisione dal 28/6/2017) sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del MEF sono stati pubblicati i seguenti elenchi, al fine di assicurare una maggiore certezza giuridica nell'individuazione dei soggetti coinvolti:

- 1) elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato (punto A);
- 2) elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri (punto B) e delle società controllate da queste ultime (punto E);
- 3) elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri (punto C) e delle società controllate da queste ultime (punto E);
- 4) elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni (punto D) e delle società controllate da queste ultime (punto E);
- 5) elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (punto F).

² Per una sintetica elencazione del previgente elenco si veda la colonna B della Tavola n. 1 riportata nel prosieguo.

³ Gli elenchi **sono disponibili sul sito** del Dipartimento delle politiche fiscali del MEF www.finanze.it oppure sul sito dell'Associazione all'indirizzo www.apindustria.vi.it > I nostri servizi > Fiscale > Approfondimenti > Contabilità ed Iva > Split payment (art. 17-ter).

⁴ Per una sintetica ancorché non esaustiva di alcuni degli enti che dal 1° luglio sono attratti nel meccanismo della scissione dei pagamenti si confronti la colonna C della Tavola I riportata nel prosieguo.



Si osservi che gli elenchi riportano anche il codice fiscale⁵ dei soggetti ivi indicati. Ciò dovrebbe consentire ai fornitori con un po' di dimestichezza informatica di generare delle **query**⁶ per intersecare il data base del proprio elenco clienti con i citati 5 elenchi al fine di intercettare quanti fra i propri clienti sono coinvolti dalle novità in vigore dal 1/7/2017.

L'assetto "variabile" degli elenchi

E' bene precisare fin da subito che gli elenchi pubblicati il 28/6/2017 potrebbero però subire alcune modifiche. In tal senso le note di accompagnamento pubblicate sul sito del MEF contengono infatti l'invito ai soggetti eventualmente interessati di segnalare entro il 6 luglio eventuali mancate o errate inclusioni. E' opportuno, pertanto, attendere qualche giorno o comunque effettuare ulteriori verifiche, in particolare per gli elenchi dal 2 al 5, prima di considerare definitivo quanto pubblicato.

Elenco 1

Va evidenziato, infatti, che l'elenco n. 1 (ossia quello delle "pubbliche amministrazioni" inserite nel conto economico consolidato del bilancio dello Stato) rimane valido per le operazioni fatturate dal 1 luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 e corrisponde a quello pubblicato dall'ISTAT nella G.U. n. 229 del 30/09/2016. Anche tale elenco, tuttavia, è suscettibile di modifiche ma solo a pieno regime e cioè con riferimento alle fatture che andranno emesse dal 2018 e successivi. Il decreto attuativo prevede infatti che il fornitore dovrà fare affidamento a quello (sempre individuato dall'ISTAT) pubblicato nella G.U. **"entro il 30 settembre dell'anno precedente"** (art. 5-bis co.1 D.M. 23/1/2015 come modificato dal D.M. 27/6/2017). Ciò significa, ad esempio, che dal 1° gennaio 2018, gli operatori dovranno intercettare eventuali modifiche emergenti dal nuovo elenco fatto pubblicare dall'ISTAT sulla G.U. entro il 30 settembre 2017, e così via di anno in anno.

Elenchi 2,3,4 e 5

Anche per gli altri 4 elenchi (quelli delle partecipate pubbliche e quello delle società quotate al FSE MIB) vale la regola che in fase di prima applicazione, cioè per le fatture emesse dal 1° luglio al 31 dicembre 2017, rimane fermo quanto pubblicato sul sito del DPF del MEF (salve eventuali modifiche/integrazioni conseguenti alle citate segnalazioni). A regime, cioè per le fatture emesse dal 2018 e successivi, invece, l'elenco a cui gli operatori dovranno fare riferimento è quello approvato con **decreto MEF da emanare entro il 15 novembre** a valere dall'anno successivo. Più nel dettaglio, la norma (art. 5-ter del D.M. 23/1/2015 come modificato dal D.M. 27/6/2017), individua i seguenti passaggi.

30 settembre	Entro 20 ottobre	15 gg dalla pubblicazione	15 novembre
Data di individuazione delle società controllate pubbliche o inserite al FTSE MIB	Pubblicazione dell'elenco da parte del DF del MEF	Termine entro cui le interessate possono segnalare eventuali incongruenze o errori	Termine entro il quale il MEF deve emanare il decreto con l'elenco a valere dall'anno successivo

La norma precisa altresì che nel caso in cui il controllo o l'inclusione dell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno, l'inserimento nell'elenco ai fini dello split avrà efficacia:

- dal 1° gennaio dell'anno successivo, se tale variazione interviene entro il 30 settembre;
- dal 1° gennaio del secondo anno successivo, se interventi oltre il 30 settembre.

Speculare la decorrenza dell'esclusione dagli elenchi nel caso in cui il controllo o l'inclusione nel FTSE MIB venga a mancare entro o successivamente la data del 30 settembre. A tal'ultimo riguardo è bene osservare che la società non più controllata o inclusa nel FTSE continua ad applicare lo split per le fatture dei fornitori sulle fatture emesse dai fornitori fino al 31 dicembre dell'anno in corso che si allunga al 31 dicembre dell'anno successivo se la fuoriuscita decorre dal secondo anno (es.: la società Alfa esce dal controllo pubblico dopo il 30/9/2017, lo split dovrà essere applicato per le fatture emesse fino al 31/12/2018; se esce entro il 30/9/2017, invece, l'applicazione delle split continuerà esclusivamente per le fatture emesse fino al 31/12/2017).

Richiesta attestazione al cliente (facoltà)

In sede di conversione del decreto è stata introdotta una norma (il nuovo comma 1-quater dell'art. 17-ter) che dispone come **"A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo."**

⁵ Un'unica avvertenza va posta per i casi in cui nel data base aziendale la partita Iva sia stata impropriamente codificata anche come codice fiscale. Non sempre, infatti, i due codici coincidono. L'auspicio è che le prossime versioni degli elenchi forniscano entrambe le codifiche. In tal senso la nostra associazione, tramite Confimi, ha avanzato formale richiesta al ministero competente.

⁶ Ad esempio attraverso strumenti quali Access di Microsoft oppure Ricerca di Open Office.

Chiaro, c'è da osservare, il tenore della norma nel sottendere che **non si tratta di un obbligo** ma di una facoltà "concessa" al fornitore. Concessione che, per certi versi, rasenta a nostro giudizio il "ridicolo" giacché non serviva certo una norma per affermare che il fornitore può rivolgersi al proprio cliente per chiedere chiarimenti sul trattamento dell'operazione. Quello che, però, sembra intendere la disposizione è la portata, in termini di sgravio della responsabilità, sul comportamento del fornitore (applicazione dello split) conseguente al rilascio di attestazioni errate. In tal senso può essere utile ricordare, infatti, che secondo la (pur discutibile) posizione espressa dall'AE nella C.M. 15/E/2015 § 13, per la mancata indicazione in fattura dell'annotazione "scissione dei pagamenti" è irrogabile la sanzione dell'art. 9 del D.Lgs 471/97 (da € 1.000 a € 8.000)⁷ a meno che l'errore non dipenda dal fatto che il fornitore *"si sia attenuto alle indicazioni (errate) fornite dalla PA (o, dobbiamo aggiungere, dagli altri soggetti oggi coinvolti) in merito alla riconducibilità della medesima nell'ambito applicativo della scissione dei pagamenti e sempre che l'imposta sia stata assolta ancorché in modo irregolare"*.

Senza dilungarci troppo su discussioni di "lana caprina" non resta che osservare come sia poi del tutto pleonastica quella parte della norma che precisa come i fornitori *"sono tenuti all'applicazione del regime"* laddove, si intende, l'attestazione rilasciata dal cliente confermi l'inclusione dello stesso nel perimetro applicativo dell'art. 17-ter. Precisazione che, per certi versi, risulta pure fuorviante poiché è tutt'altro da escludere che, a fronte di un'attestazione palesemente errata (si pensi all'attestazione rilasciata da un'impresa individuale che dichiara di entrare nel perimetro applicativo del reverse) o addirittura rilasciata con intenti fraudolenti, l'Agenzia delle Entrate rinunci a possibili azioni di accertamento. Rimane poi da capire come il fornitore che avanza una richiesta al proprio cliente possa considerarsi deresponsabilizzato se non riceve dal medesimo una risposta. Di converso, poi, pare ovvio ritenere che il cessionario/committente che riceve fattura senza l'indicazione "scissioni dei pagamenti" non possa esimersi comunque da applicare la disciplina in questione per non incorrere a sua volta nella sanzione del 30% prevista per gli omessi versamenti (C.M. 15/E/2015 § 13).

Bando alle "ciance" quindi; a giudizio di chi scrive l'unico comportamento che potrà effettivamente deresponsabilizzare tanto il fornitore quanto il cessionario/committente è quello di affidarsi agli elenchi ufficiali soprattutto e, a maggior ragione, quando dal 2018 rileveranno in base a quanto oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Estensione alle fatture soggette a ritenuta

Dal 1 luglio è abrogato il comma 2 dell'articolo 17-ter che, fino al 30/6/2017, ha escluso l'applicazione della norma alle prestazioni di servizi soggette a ritenuta. Con l'entrata in vigore della modifica anche tali prestazioni (si **pensi ai professionisti e agli agenti di commercio**) dovranno pertanto misurarsi con la scissione dei pagamenti laddove, ovviamente, effettuate verso i soggetti di cui ai retro citati elenchi.

Esempio 1

L'agente Antonio Rossi emette in data 31/07/2017 fattura verso la casa mandante Luxottica Spa (società quotata al FTSE MIB) per le provvigioni maturate nel II° trimestre 2017. La fattura va assoggettata al sistema dello split payment in quanto emessa successivamente al 30/06/2017 e relativa a prestazioni la cui Iva (ancorché eseguite precedentemente) si considerano effettuate (con conseguente esigibilità dell'imposta) successivamente a tale data (momento di pagamento o, se antecedente, fatturazione).

Situazioni che rimangono escluse dallo split

Si ritiene sia pacifica la conferma (anche dal 1 luglio) delle seguenti casistiche in cui non trova applicazione il sistema di scissione dei pagamenti:

1. compensi per i quali l'ente o società è debitore d'imposta e cioè laddove l'operazione rientri nel campo applicativo del reverse charge (rimane fermo il criterio in base al quale per gli enti pubblici il reverse trova applicazione solo laddove l'acquisto avvenga nella sfera commerciale, eventualmente limitatamente al pro-quota oggettivo nel caso di forniture promiscue);
2. piccole spese dell'ente certificate tramite ricevuta fiscale, scontrino fiscale o altre modalità semplificate previste (C.M. 1/E/2015 e 15/E/2015) a cui, si ritiene, vadano aggiunte dal 1/7/2017, per le società, quelle relative all'acquisto (sempre presso commercianti ed assimilati) di beni diversi da quelli che formano oggetto dell'attività per i quali l'imprenditore non ha l'obbligo di chiedere l'emissione della fattura (art. 22 co.3);
3. operazioni soggette a regimi speciali Iva come: regime monofasico art. 74, regime del margine (beni usati e agenzie viaggio); regimi speciali agricoltura; L. 398/91; intrattenimento e spettacoli viaggiatori (C.M. 15/E/2015);

⁷ L'articolo 9 è rubricato "Violazione degli obblighi relativi alla contabilità".

4. operazioni nelle quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo e in forza di una norma lo trattiene riversando alla PA committente solo il netto (C.M. 15/E/2015);
5. rivalsa Iva da accertamento ex art. 60 co.7 (R.M. 75/E/2016).

Va altresì evidenziato che, fra le novità introdotte dalla legge di conversione del D.L. 50/2017, è sancita l'esclusione dallo split anche per le cessioni e prestazioni verso enti pubblici gestori di demanio collettivo, ma limitatamente alle quelle afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico (art. 17-ter co. 1-quinquies).

Decorrenza e durata dell'ambito applicativo esteso

Lo split payment è un sistema di riscossione dell'Iva che opera in deroga alle regole ordinarie e quindi soggiace ad apposita autorizzazione comunitaria. Autorizzazione (la n. 2017/784 del 25/04/2017) che il Consiglio ha prontamente concesso al Governo Italiano con efficacia **fino al 30 giugno 2020**.

Il sistema, com'è noto, è in vigore dal 01/01/2015 e solo dal 01/07/2017 si estende alle casistiche retro evidenziate. A tal'ultimo riguardo è utile precisare che la disciplina estesa opera, per espressa previsione normativa per **"le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1 luglio 2017"** (art. 1, co.4, del DL 50/2017 e art. 2 del D.M. 27/6/2017).

Coordinamento con le altre discipline Iva

L'applicazione estesa del regime dello split payment richiede qualche ragionamento per coordinare l'applicazione della disciplina in parola con altri istituti previsti dalla disciplina Iva.

Split ed esigibilità dell'imposta	Fino al 30/6/2017 verso gli enti indicati nella norma vigente ratio temporis poteva trovare applicazione l'esigibilità di cassa differita di cui all'art. 6, co.5, secondo periodo, nei casi di disapplicazione dello split payment per presenza di compensi soggetti a ritenuta d'acconto. Per le fatture emesse dal 1 luglio tale situazione è venuta meno giacché le prestazioni soggette a ritenuta non godono più di tale esclusione; ne consegue, quindi, che fino al 30 giugno 2020 la disciplina dell'Iva differita di cassa non potrà più trovare applicazione dal lato del fornitore. Rimane, invece, dal lato del cessionario/committente: anzi, dal 1° luglio l'esigibilità di cassa risulta amplificata dall'allargamento del perimetro.
Reverse charge vs split	Innanzitutto va ribadito che se l'operazione rientra nell'ambito applicativo della disciplina del reverse charge questo sistema prevale sull'applicazione della scissione dei pagamenti (salva la convivenza pro-quota per eventuali acquisti promiscui da parte di enti pubblici). Va comunque considerato che talune disposizioni applicative del reverse (cessione cellulari, microprocessori, tablet pc, console e altre cessioni nel settore energetico) cesseranno di essere efficaci il 31/12/2018; salvo proroghe, oltre tale data, quindi, anche per le citate operazioni opererà il sistema della scissione.
Split vs operazioni esenti o non imponibili	L' esenzione (art. 10) o la non imponibilità oggettiva (ad esempio art. 9 n. 6) si ritiene prevalga sull'applicazione dello split (in tal senso ad analoghe conclusioni vanno ad esempio le precisazioni della C.M. 37/E/2015 in merito al rapporto fra operazioni non imponibili e reverse charge per le prestazioni di pulizia rese nei porti ed aeroporti).
Plafond vs split	Nella C.M. 14/E/2015 l'AE ha sposato la tesi che il reverse costituisce regola prioritaria rispetto all'utilizzo del plafond che non può essere utilizzato. Considerata l'analogia finalità antifrode che accomuna lo split al reverse, come evidenziato da taluni commentatori, si dovrebbe arrivare alla stessa conclusione. Conclusione che, però, ad avviso di chi scrive, appare inaccettabile poiché inibirebbe totalmente la possibilità di effettuare acquisti in sospensione per le società esportatrici abituali inserite negli elenchi dell'art. 17-ter. Sulla questione si auspicano ovviamente opportune precisazioni tuttavia, per quanto argomentato, non pare ci debbano essere motivi per disapplicare la non imponibilità di cui all'art. 8/c a fronte di una dichiarazione d'intento ritualmente consegnata dal cliente ancorché quest'ultimo, per le altre operazioni non coperte da dichiarazione d'intento, sia invece tenuto ad operare la scissione dei pagamenti.
Note di accredito	<ul style="list-style-type: none"> • Per le note di accredito la cui fattura originaria è stata emessa prima dell'entrata in vigore dello split si applicano le regole ordinarie. • Per le note di accredito riferite ad operazioni fatturare in split payment andrà emessa indicando anche la variazione dell'Iva (sempre in split) ma senza che ciò determini alcun effetto nella liquidazione Iva del fornitore (il fornitore, cioè, non può recuperare in detrazione l'Iva perché originariamente non l'aveva versata); il cessionario/committente che riceve la nota di accredito con Iva potrà recuperarla: (i) attraverso annotazione nel registro acquisti se l'acquisto riguarda la sfera commerciale; scomputandola dai versamenti successivi se attiene, invece, alla sfera istituzionale dell'ente (C.M. 15/E/2015).

Gli adempimenti del fornitore

Queste le particolarità da considerare per le operazioni da fatturare in split payment:

- la fattura va emessa con rivalsa dell'Iva ma deve riportare l'annotazione: "scissione dei pagamenti" o "split payment" ("S" nel campo "esigibilità" se la fattura è in formato elettronico PA) pena la possibile irrogazione di sanzioni (vedi retro);
- permane in capo al fornitore l'obbligo di annotazione della fattura nel registro delle fatture emesse/corrispettivi;
- il fornitore non deve tuttavia versare all'Erario la suddetta imposta (non incassata), essendo invece compito dell'Ente/società incluso nei retro citati elenchi; al fine di non far concorrere l'Iva nella liquidazione periodica, tali fatture vanno quindi annotate distintamente nel suddetto registro (ad es. in un'apposita colonna ovvero mediante appositi codici) riportando, altresì, l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo.

Esempio 2

La Rossi srl ha emesso in data 20/07/2017 una fattura alla Aziende industriali municipali Vicenza Spa (società inclusa nell'elenco delle società controllate dagli enti locali) per imponibile € 1.000. Nella fattura, oltre a riportare l'IVA addebitata al cliente, occorre indicare che trattasi di un'operazione con "scissione dei pagamenti".

Rossi srl	Spett. le Aziende industriali municipali Vicenza S.P.A. (AIM) ... C.F. 95007660244 P.Iva 00927840249
<i>Fattura n. 100 del 20/07/2017</i>	
Descrizione operazione Scrivanie ufficio p.u. € 500 q.tà 2	
Imponibile	€ 1.000,00
Iva 22% - operazione con scissione dei pagamenti	€ 220,00
Totale fattura	€ 1.220,00
Netto da pagare (indicazione facoltativa)	€ 1.000,00

L'Iva della fattura in questione non va versata all'Erario dal fornitore ma dal cessionario. Le scritture a partita doppia originate dall'annotazione della fattura da parte del fornitore dovranno pertanto contemplare anche lo storno dell'Iva non dovuta.

1		20/07/2017			
CII2	CecA1 D12	Cliente	a	Diversi	1.220,00
				Ricavi di vendita	1.000,00
				Iva c.to split payment	220,00
		<i>Fattura attiva n. 100</i>			
2		20/07/2017			
D12	CII2	Iva c.to split payment	a	Cliente	220,00
		<i>Storno Iva in split payment fattura attiva n. 100</i>			

Gli adempimenti del cessionario/committente

Gli aspetti che interessano i cessionari/committenti tenuti ad applicare lo *split payment*, come disciplinati dal D.M. del 23/1/2015 modificato dal D.M. 27/6/2017, possono essere così sintetizzati.

Innanzitutto va considerato che l'imposta che il cessionario/committente deve pagare all'Erario anziché al proprio fornitore "diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo" con la possibilità, tanto per le PA quanto per le società che entrano nel nuovo perimetro allargato, di "optare per l'esigibilità dell'imposta

anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero (come precisato nella formulazione in vigore dal 1/7/2017) della registrazione della medesima" (art. 3 del D.M.).

Ciò premesso le modalità di gestione e versamento mutano, però, a seconda che il cessionario/committente operi l'acquisto in relazione al quale sia identificato o meno agli effetti Iva. Più precisamente si distingue fra: (i) società commerciale oppure PA che effettua l'acquisto nella sfera commerciale (art. 5); (ii) PA che effettua l'acquisto nella sfera istituzionale (art. 4 del D.M.); (iii) PA che effettua l'acquisto promiscuamente (art. 4 e 5).

<p>Acquisti commerciali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Previsto (novità dal 1/7/2017) versamento con F24 e apposito codice tributo (quindi separato rispetto a quello dell'ordinaria liquidazione) senza possibilità di compensazione, entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile (co. 01 dell'art.5). • In alternativa rimane la possibilità di annotare la fattura di acquisto (oltre che negli acquisti ai fini della detrazione) anche nel registro vendite per versare l'imposta attraverso la liquidazione Iva periodica mensile o trimestrale (co. 1 e 2 dell'art. 5)
<p>Acquisti sfera istituzionale (solo enti)</p>	<p>La disciplina è rimasta invariata e consiste nell'obbligo di versare l'imposta (senza possibilità di compensazioni) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile effettuando alternativamente: (i) un unico versamento cumulativo per tutte le fatture; (ii) più versamenti distinti per ciascun giorno del mese; (iii) più versamenti distinti per fattura. I versamenti vanno eseguiti, a seconda del tipo di ente, con F24EP, F24 tradizionale o direttamente al capitolo 1023 del bilancio dello Stato (art. 4 D.M).</p>
<p>Acquisti promiscui (solo enti)</p>	<p>L'Ente deve individuare preventivamente la parte relativa all'attività istituzionale e quella relativa all'attività commerciale ed eseguire separatamente gli adempimenti sopra descritti.</p>

Al fine di agevolare l'adeguamento dei processi informativi e dei sistemi contabili l'articolo 2 del D.M. 27/6/2017 dispone che:

- le **nuove pubbliche amministrazioni coinvolte** (queste regole non valgono quindi per gli enti già coinvolti precedentemente) possano, fino all'adeguamento dei processi e sistemi informativi ma comunque non oltre il 31/10/2017, accantonare le somme dovute per l'Iva e versarle in ogni caso **entro il 16/11/2017**;
- le **società coinvolte**, in sede di prima applicazione, possono annotare entro il 30/11/2017 le fatture per le quali l'esigibilità si verifica dal 1/7/2017 al 30/11/2017 con versamento dell'imposta **entro il 18/12/2017** (in sostanza con la liquidazione di novembre; letteralmente tale differimento non coinvolge però coloro che scelgono di versare l'imposta con F24 separato).

Si segnala infine:

- che il nuovo comma 2-bis del D.M. prevede che i cessionari/committenti tenuti all'applicazione dello split "che risultino identificati ai fini Iva" (la precisazione non riguarda quindi gli enti non soggetti passivi) nell'effettuare il versamento dell'**acconto Iva di dicembre** debbano tener conto anche dell'imposta assolta sugli acquisti che è dovuta direttamente all'Erario per effetto della disciplina dell'articolo 17-ter; al riguardo, nella relazione illustrativa, è precisato che (ferma restando la possibilità di adottare il metodo storico, previsionale o analitico) i soggetti in questione: (i) devono effettuare un ulteriore versamento per tenere conto dell'imposta assoggettata allo split nel caso di scelta per il versamento con codice tributo separato; (ii) devono computare l'imposta soggetta allo split nella base di calcolo complessiva dell'acconto nel caso in cui abbiano invece optato per l'annotazione della fattura anche nel registro vendite con versamento tramite la liquidazione periodica;
- è fatta salva la possibilità per banche ed assicurazioni di continuare ad applicare la normativa speciale che le riguarda (D.M. 12/2/2004 e D.M. 30/5/1989).

F.Z.

***** TAVOLE SINOTTICHE *****

Tavola 1 – Esemplicazioni (non esaustiva) sull’allineamento della disciplina della fatturazione elettronica PA con quella dello Split payment – riferimento elenco n. 1

A	B	C
Ente/amministrazione	Applicazione <i>split payment</i> fino al 30/6/2017	Obbligo fatturazione elettronica PA più, dal 01/07/2017 applicazione split payment
Stato/Ministeri e Forze dell’ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza, Forestali)	SI	SI
CCIAA	SI + Unioni regionali (NO aziende speciali)	SI
Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado	SI + consorzi inter universitari	SI
Regioni, province, comuni	SI + Comunità montane/isolane, Consorzi di bacino montali	SI
Enti di previdenza (Inps e Fondi pubblici di previdenza)	SI	SI
INAIL	NO (C.M. 1/E/15)	SI
ASL	SI	SI
Enti ospedalieri	SI + IRcSS, IPAB, ASP (NO enti ecclesiastici)	SI
Ordini professionali (notai, avvocati, commercialisti, ecc)	NO (C.M. 1/E/15)	SI
Agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Monopoli, Demanio)	NO (C.M. 1/E/15)	SI
Autorità amministrative indipendenti (es. AGCOM, AEEG, AVCP, ecc), Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), Istituti di ricerca (ISTAT), ACI, ARAN, AgID, Banca d’Italia, CONI	NO (C.M. 1/E/15)	SI
Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.	NO	SI (salvo prestazioni energetiche soggette al reverse charge)

Tavola 2 – Elenco n. 2, 3, e 5 relativo alle società controllate⁸
... omissis ...

Tavola 3 – Elenco n. 5 relativo alle società quotate al FTSE della borsa di Milano

Codice fiscale	Denominazione
00079760328	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
00222620163	FRENI BREMBO - SPA
00284160371	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
00348170101	UNICREDIT S.P.A.
00401990585	LEONARDO S.P.A.
00484960588	ENI SPA
00488410010	TIM S.P.A.
00489490011	ITALGAS RETI S.P.A.
00680620150	DALMINE S.P.A.
00714490158	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.

⁸ Vedi nota n. 2

00748210150	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM. SPA
00799960158	INTESA SANPAOLO S.P.A.
00811720580	ENEL - SOCIETA' PER AZIONI
00818570012	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
00825790157	SAIPEM SPA
00833240328	BANCA GENERALI SPA
00891030272	LUXOTTICA GROUP S.P.A.
00930290044	BUZZI UNICEM S.P.A.
01153230360	BPER BANCA S.P.A.
01392970404	FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A.
02050461207	YOOX NET-A-PORTER GROUP SPA
02124090164	BANCA MEDIOLANUM SPA
02175200480	SALVATORE FERRAGAMO SPA
03053920165	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI, IN FORMA ABBREVIATA ANCHE SOLO UBI BANCA
03315240964	AZIMUT HOLDING S.P.A.
03656470360	FERRARI N.V.
03731380261	ATLANTIA SPA
04642290961	MONCLER S.P.A.
04866320965	PRYSMIAN SPA
05779661007	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
06672120158	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
09032310154	MEDIASET SPA
09291380153	STMICROELECTRONICS SRL
09722490969	BANCO BPM SPA
10992060011	CNH INDUSTRIAL N.V.
11957540153	A2A S.P.A.
13271390158	SNAM S.P.A.
97103880585	POSTE ITALIANE SPA
97784450013	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.
97813690019	EXOR NV

CREDITI IVA: AL VIA L'OBBLIGO DEL VISTO ANCHE PER IL "TR" IN COMPENSAZIONE

Da inizio luglio è disponibile online, sul [sito internet](#) dell'Agenzia delle Entrate, il nuovo modello Iva TR (con le relative istruzioni), che i contribuenti titolari di partita Iva possono utilizzare per la richiesta di rimborso e/o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. Il vecchio modello è stato, infatti, aggiornato per recepire le novità introdotte dalla legge n. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017, che ha previsto, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale crediti per importi superiori a € 5.000 annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità (o, in alternativa, la sottoscrizione sostitutiva da parte dell'organo di controllo) anche per l'istanza TR da cui emerge il credito. La novità decorre **a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al secondo trimestre dell'anno d'imposta 2017** la cui scadenza di presentazione telematica (esclusivamente da parte del professionista vistante, nel caso di apposizione del visto⁹) è confermata per il 31 luglio (ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento).

Le novità del D.L. 50/2017 in tema di compensazione dei crediti fiscali

Come anticipato sui notiziari di aprile e maggio, l' art. 3 del D.L. 50/2017 ha introdotto le seguenti novità:

1. riduzione da € 15.000 ad € 5.000 del limite massimo entro il quale (per ciascuna imposta) si possono effettuare **compensazioni orizzontali** senza l'obbligo di apporre il **visto di conformità** (o sottoscrizione sostitutiva dell'organo di controllo) nella dichiarazione da cui emergono i seguenti crediti:
 - crediti relativi alle imposte dirette, Irap e ritenute alla fonte, con possibilità di effettuare la compensazione anche prima dell'invio della relativa dichiarazione (art. 1, co. 574, L. 147/2013);
 - crediti relativi all'Iva annuale, per il quale, invece, continua ad operare l'obbligo di preventivo invio della dichiarazione (art. 10, co. 1/a n. 7, D.L. 78/2010);N.B. Come precisato nella R.M. 57/E/2017, tali novità trovano applicazione *"per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017"¹⁰.*
2. recupero a mezzo atto di contestazione con relativi interessi e sanzione (c.d. atto di recupero) nel caso di compensazione in mancanza di "visto" o di visto "irregolare" cioè apposto da soggetti diversi da quelli abilitati (art. 10, co.1/a n.7, D.L. 78/2010);
3. introduzione del **divieto di onorare con versamento in compensazione** le somme dovute dagli **atti di recupero** (art. 1, co.422, L. 311/2014).

In sede di conversione del decreto (la legge è in vigore dal 24/6/2017) sono state altresì apportate le seguenti ulteriori novità:

4. obbligo di apposizione del **visto anche ai fini del per la compensazione** orizzontale del credito Iva sorto nel trimestre e risultante dall'Istanza TR; la novità è già operativa per l'istanza relativa al 2° trimestre 2017 mentre, in precedenza, com'è noto l'apposizione del visto era prevista solo al fine di evitare (nei casi possibili) la richiesta della fideiussione per le richieste (per l'intero periodo d'imposta) over € 30.000 (art. 10, co. 1/a n. 7, D.L. 78/2010; art. 38-bis DPR 633/72 come modificato dal D.Lgs 175/2014);
5. la compensazione orizzontale del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000 euro annui, **può essere effettuata già a partire dal decimo giorno successivo** (e non più solo dal 16 del mese successivo) a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (art. 17 D.Lgs 241/97); resta fermo che per compensazioni inferiori deve comunque essere già stata presentata l'istanza trimestrale;
6. è stato precisato che qualora il credito utilizzato in compensazione *"superi l'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili"*, il modello F24 venga scartato e che il relativo scarto venga comunicato al soggetto interessato con modalità da individuare con provvedimento del Direttore dell'AE (art. 17, co. 2-ter, D.Lgs 241/97);

⁹ L'invio telematico diretto da parte dell'impresa è ammesso, invece, nel caso di sottoscrizione sostitutiva del visto di conformità da parte dell'organo di controllo.

¹⁰ Ne consegue che per le dichiarazioni presentate entro il 23 aprile prive del visto di conformità rimane valida la precedente soglia di € 15.000 (ok quindi alla rilevanza della vecchia soglia per la dichiarazione annuale Iva presentata entro la scadenza del 28 febbraio 2017; attenzione, invece, ad eventuali dichiarazioni Iva tardiva presentata con ravvedimento entro il 28 maggio 2017 e per le dichiarazioni Redditi Irap e 770 che saranno presentate nei prossimi mesi). A nostro giudizio dovrà, tuttavia, essere chiarito se l'obbligo del visto dovrà coinvolgere anche la presentazione di REDDITI, IRAP o 770 di chi, prima del 24 aprile, aveva già fatto le compensazioni senza superare la vecchia soglia di €15.000 ma superando la nuova soglia di €5.000. Un'interpretazione restrittiva violerebbe il legittimo affidamento di coloro che avevano operato in base ad una legge variata solo successivamente

7. è stato precisato che il **divieto di utilizzo in compensazione** dei crediti d'imposta ai fini del pagamento di somme dovute in base all'atto di recupero si estende **anche al caso di iscrizione a ruolo** conseguente al mancato pagamento in tutto o in parte delle somme dovute in base all'atto di recupero; non è cioè ammessa la compensazioni prevista dall'art. 31 del D.L. 78/2010 (art. 1, co.422, L. 311/2004).

Le novità del modello TR

Il nuovo modello di istanza pubblicato con Provvedimento Ae del 4/7/2017 è stato aggiornato per tener conto delle novità di cui sopra e, in particolare, per quella relativa all'obbligo di estensione del visto per l'utilizzo in compensazione del credito sorto nel trimestre qualora la compensazione orizzontale sia di importo superiore a € 5.000. A tal riguardo è stata accorpato in un'unica sezione 2 (rimborso e/o compensazione) nel quadro TD la vecchia sezione 2 (rimborso e/o compensazione) con la sezione 3 (erogazione del rimborso) con la conseguenza che le caselle del rigo TD8 destinate ad accogliere l'apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sostitutiva dell'organo di controllo funzionano ora tanto per l'ipotesi dell'uso in compensazione del credito che, di richiesta di rimborso, senza richiesta della fideiussione laddove il credito a rimborso superi € 30.000 (soglia che, a questi fini, è rimasta invariata).

SEZ. 2 Rimborso e/o compensazione	TD6 IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	
	TD7 IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE	
	Erogazione prioritaria ¹	Imposta relativa alle operazioni ² di cui all'articolo 17-ter
		Esonero garanzia ³
	Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi	
	Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):	
	<input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobilizzi non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;	
	<input type="checkbox"/> b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;	
	<input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.	
	Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. FIRMA ⁴	
	Visto di conformità	
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997
	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	
	Sottoscrizione organo di controllo	
	Soggetto	Codice fiscale
		FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale
		FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale
		FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale
		FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale
		FIRMA

Visto del professionista abilitato

Sottoscrizione sostitutiva organo di controllo

N.B. Va evidenziato che il limite di € 5.000 annui, come chiarito nelle istruzioni, va riferito *"all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno di imposta"*. Ne consegue, ad esempio, che nella seguente situazione il contribuente deve presentare il nuovo mod. IVA TR con il visto di conformità:

- credito primo trimestre 2017 risultante dal mod. IVA TR pari a € 3.000, utilizzato in compensazione;
- credito secondo trimestre 2017 pari a € 3.000 destinato alla compensazione orizzontale.

N.B. Il visto non è necessario, invece, laddove si proceda a chiedere a rimborso (e non anche in compensazione over € 5.000 annui) importi che non superano € 30.000.

Infine, le istruzioni del rigo TC2 (Iva dovuta per particolari tipologie di operazioni dal cessionario o committente) precisano che la casella non riguarda le estrazioni dai depositi fiscali Iva per le quali, dal 1 aprile 2017, l'imposta è versata dal gestore del deposito con apposito modello F24 Elide.

F.Z.

AUTOTRASPORTATORI: ISTANZA ENTRO IL 31/07/2017 PER IL CREDITO D'IMPOSTA SUI CONSUMI DI GASOLIO II TRIMESTRE 2017

La disciplina relativa al credito d'imposta sui consumi di gasolio¹¹ dispone che l'istanza per il recupero del beneficio venga presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Grazie all'inserimento del comma 13-ter all'art. 3 in sede di conversione del D.L. n. 16/2012¹², viene eliminata la previsione di decadenza dal riconoscimento del beneficio per la presentazione della richiesta oltre i termini prescritti. Di conseguenza, le predette scadenze non assumono carattere di perentorietà. Per il **secondo trimestre 2017**, il termine di presentazione della predetta richiesta scade il prossimo **31 luglio 2017**.

Fattispecie di veicoli interessati

L'**ambito di applicazione** del credito d'imposta sui consumi di gasolio per autotrazione nel settore del trasporto **riguarda i veicoli di categoria almeno Euro 3**, essendoci l'esclusione dall'agevolazione per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

La legge di Stabilità 2016 (art. 1 co. 645, Legge n. 208/2015) ha previsto che, a decorrere dall'1/1/2016, il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione a favore degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

L'Agenzia delle Dogane con la Circolare n. 4/D del 3/2/2016 ha fornito dei chiarimenti in merito alle varie forme negoziali di disponibilità giuridica degli autoveicoli utilizzate per fruire dell'agevolazione sul consumo di gasolio per autotrazione, prevedendo nell'istanza l'indicazione - nel quadro A-1 - del titolo giustificativo del possesso per ciascun mezzo indicato, per maggiori informazioni si rinvia all'articolo del notiziario di Apindustria n. 9/2016.

Entità del beneficio II trimestre 2017

L'Agenzia delle Dogane con la nota RU 73833 del 22/06/2017 precisa che l'entità del beneficio riconoscibile, per effetto della variazione dell'aliquota dell'accise e dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, risulta pari a **euro 214,18¹³** per mille litri di prodotto (0,21418 €/l), in relazione ai **consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2017**.

Aventi diritto

Possono accedere al beneficio solamente i seguenti soggetti:

- **gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate:**
 - iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori conto terzi;
 - muniti di licenza per l'autotrasporto in conto proprio e iscritti nell'apposito elenco;
 - stabiliti in altri stati membri della UE in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina europea per l'esercizio dell'attività di autotrasporto;
- **gli esercenti l'attività di trasporto di persone¹⁴ quali:**
 - gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
 - le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale e in ambito comunitario di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005 n. 285, al citato decreto legislativo n. 422 del 1997 e al Regolamento CE n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009;

¹¹ Nel notiziario Apindustria n. 3/2012 sono state illustrate le modifiche introdotte a partire dal 2012 riguardanti il credito d'imposta sui consumi di gasolio.

¹² Il comma 13-ter dell'art. 3 del D.L. n. 16/2012 comporta la modifica dell'art. 3 co. 1, del D.P.R. n. 277/2000.

¹³ Arrotondamento dell'aliquota ai sensi dell'art.4-ter D.L. n.193/2016. Lo stesso articolo introduce l'art. 24-ter intitolato " Gasolio commerciale" al D.Lgs. n. 504/95 e il punto 4-bis dell'allegata Tabella A.

¹⁴ Sono esclusi dal beneficio gli esercenti l'attività di noleggio con conducente (Nota RU 56089 del 12/05/2017).

- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

La nota n. 45963 del 20/4/2012 dell'Agenzia delle Dogane precisa che l'agevolazione in esame si estende anche ai consumi di gasolio derivanti dall'azionamento di attrezzature speciali permanentemente installate su **autoveicoli adibiti a particolari trasporti**, essendo le stesse *"necessariamente complementari alla funzione unitaria di trasporto merci"*.

Quindi, queste speciali attrezzature sono ritenute essenziali per l'espletamento dell'attività esercitata dall'autoveicolo in quanto completano durante il tragitto il ciclo produttivo dei materiali (furgoni frigoriferi, betoniere ecc). Il beneficio spetta a condizione che le categorie di esercenti trasporto merce siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, co. 2, del DPR n.

277/2000¹⁵ e che gli autoveicoli destinati a trasporti speciali summenzionati siano di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

L'art. 1 co. 645, Legge n. 208/2015 ha introdotto l'esclusione dall'agevolazione in commento i veicoli appartenenti alla categoria Euro 2 o inferiore¹⁶.

Si sottolinea che il riconoscimento del credito di imposta in esame spetta anche ad altre figure negoziali in presenza di particolari fattispecie di disponibilità giuridica degli autoveicoli, per approfondimenti si rinvia al notiziario n. 9 del 15/07/2016.

Termini per la fruibilità del credito

Per effetto della modifica apportate all'art. 4, co. 3, D.P.R. n. 277/2000, il limite temporale di fruizione del credito mediante l'istituto della compensazione è il **31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto il diritto stesso**.

Inoltre, dal termine di cui sopra (31/12 dell'anno successivo in cui è sorto il diritto al credito) decorrono i sei mesi per la presentazione della richiesta di rimborso in denaro dell'eventuale eccedenza non utilizzata in compensazione entro i termini previsti.

Nello specifico, le date da considerare per il recupero dell'agevolazione in esame, riferite ai consumi di gasolio per autotrazione del periodo **APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017**, sono:

- 31/07/2017 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA;
- 31/12/2018 – TERMINE ULTIMO PER UTILIZZO IN COMPENSAZIONE;
- 30/06/2019 – TERMINE (perentorio) PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIMBORSO DELL'ECCEDENZA NON FRUITA IN COMPENSAZIONE.

Modalità di utilizzo del credito in compensazione

Nel caso in cui il contribuente scelga l'utilizzo in compensazione, il **codice tributo** da utilizzare per la fruizione del credito d'imposta nel modello F24 è **"6740"** - CREDITO D'IMPOSTA - AGEVOLAZIONE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE IMPIEGATO DAGLI AUTOTRASPORTATORI".

La RM. n. 39/E del 20/4/2015, aggiornando le istruzioni già fornite con la RM. 133/E del 30/4/2002, precisa che in corrispondenza del **codice tributo "6740"** - " del modello F24:

- nel campo **"rateazione / regione / prov / mese-rif"** va indicato il numero della rata nel formato "NNRR" di cui "NN" rappresenta il **trimestre solare di riferimento**¹⁷, mentre "RR" l'**anno di consumo del gasolio** di riferimento (ad esempio, "0116" per il periodo gennaio - marzo 2016);

¹⁵ Che recita: "per «esercenti le attività di autotrasporto merci» si intendono le imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, d'ora in avanti denominate «esercenti nazionali», nonché le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92, d'ora in avanti denominate «esercenti comunitari»".

¹⁶ Si rammenta che l'art. 1 co. 233 e 234 della L. n. 190/2014 prevede(va) già che dall'1/1/2015 l'esclusione dall'agevolazione i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. La nota dell'Agenzia delle Dogane RU 37062 del 24/3/2015 precisa quanto segue: "Considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da "Euro 1", sono classificabili come appartenenti a quelle "Euro 0 o inferiore" i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell'Unione Europea".

- nel campo “**anno di riferimento**” va indicato, nel formato “AAAA”, l’anno di **presentazione della dichiarazione** di riferimento.

Si ricorda che fino al 24/4/2015, nel modello F24 doveva, invece, essere indicato solamente l’anno nel quale si effettuava la compensazione¹⁸.

Ulteriori precisazioni:

- nel caso di opzione per la fruizione in compensazione con F24, sarà necessario attendere un periodo di almeno 60 gg dalla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Dogane (considerare, quindi, la data della ricevuta di ritorno della raccomandata) trascorso il quale, se non si riceve il provvedimento di diniego, il credito si intende spettante e potrà essere utilizzato;
- ai sensi dell’art. 4 c. 3 del DPR n. 277/2000, i soggetti che hanno richiesto la fruizione mediante **compensazione** con F24 dovranno utilizzare il credito maturato entro la fine dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto (quindi, con riferimento a quanto in oggetto, **entro il 31/12/2018**). Si suggerisce di utilizzare, se possibile, per intero il credito di ogni istanza, in caso contrario è consigliabile esporre nel mod. F24 l’utilizzo del credito in più righe, ognuno dei quali riferito ad una specifica istanza. L’eventuale eccedenza non utilizzata entro tale data, potrà essere chiesta a rimborso presentando apposita istanza all’Agenzia delle Dogane competente territorialmente **entro e non oltre il 30/06/2019**¹⁹.
- per effetto della modifica contenuta nell’art. 61, co. 2, D.L. n. 1/2012, relativamente al credito derivante dai consumi di gasolio per autotrazione e solamente per questa tipologia di credito di imposta, sono state abrogate le limitazioni previste dall’art. 1, co. 53 della Legge n. 244/2007²⁰. Tali crediti sono, quindi, liberamente utilizzabili in compensazione anche per importi superiori al limite annuale di euro 250.000, rimane, comunque, l’obbligo di indicarli nel Quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi;
- in caso d’indebiti utilizzi di somme in compensazione, le stesse saranno recuperate con applicazione dell’indennità di mora e degli interessi calcolati dal momento in cui si è usufruito delle somme medesime, secondo le modalità previste dagli artt. 2 e 3 del Testo Unico dell’Accise (DPR. n. 504/1995)²¹ nonché saranno effettuate le opportune comunicazioni all’Agenzia delle Entrate ai fini di una eventuale applicazione della sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997;
- il beneficio in esame non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte Irpef/Ires ed Irap.

¹⁷ In particolare per ciascun trimestre solare si dovrà indicare come periodo il carattere:

Gennaio – marzo = **01**; Aprile – giugno = **02**; Luglio – settembre = **03**; Ottobre – dicembre = **04**.

¹⁸ Anno di riferimento da indicare coincidente con l’anno di utilizzo in compensazione come precisato nella la RM. n. 133/E del 30/4/2002 istitutiva del codice tributo 6470. Lo stesso comunicato stampa del 24/1/2012 dell’Agenzia delle entrate richiamando la citata RM ebbe a chiarire che sia per il credito riconosciuto per i consumi gasolio effettuati nel 2011 che per quello relativo ai consumi effettuati nel 2012 e compensati entro il 31/12/2012, si doveva utilizzare lo stesso codice tributo indicando come anno di riferimento lo stesso anno “2012” cioè l’anno di utilizzo.

¹⁹ In questo specifico caso, secondo quanto afferma l’Agenzia delle Dogane, la mancata presentazione dell’istanza di rimborso relativa all’eccedenza del credito non utilizzata in compensazione entro il predetto termine comporta la perdita del credito residuo (Risoluzione delle Dogane n. 4/D del 7/12/2005).

²⁰ L’art. 61, comma 2, D.L. n. 1/2012 prevede che “a partire dall’anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto dall’articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. In generale, la disposizione prevista dall’art. 1, co. 53 della Legge n. 244/2007 stabilisce la soglia massima di utilizzo annuale dei crediti di imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazione concesse alle imprese, in compensazione di Euro 250.000, da indicare nell’apposito Quadro RU della dichiarazione dei redditi (Unico). L’eventuale eccedenza può essere utilizzata in compensazione per l’intero importo, oltre il termine previsto dalle singole leggi istitutive delle agevolazioni medesime, a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata. Si sottolinea che le compensazioni effettuate per importi eccedenti il limite di 250.000 euro si considerano non avvenute con le conseguenti ripercussioni sanzionatorie derivanti dall’indebita compensazione operata.

²¹ Si precisa che:

- l’indennità di mora è pari al 6 per cento, riconducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza;
- gli interessi si quantificano in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali.

Documentazione e determinazione dei consumi

Si ricorda che, per gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, sono tenuti a documentare i consumi di gasolio per autotrazione effettuati e indicati nella domanda di fruizione del beneficio **unicamente mediante le relative fatture di acquisto**²².

Inoltre, le fatture di acquisto di gasolio da distributore stradale, devono contenere anche gli estremi della targa del veicolo rifornito.

Gli altri soggetti beneficiari, esercenti l'attività di trasporto di persone, possono comprovare i consumi di gasolio in parola, anche con la scheda carburante.

Inoltre, si suggerisce di allegare all'istanza l'elenco dei documenti attestanti l'acquisto di carburante.

Dalla lettura del D.P.R. n. 277/2000, normativa che disciplina l'agevolazione in commento, si evince una stretta relazione tra litri consumati e la fatturazione dei medesimi a seguito della fornitura di prodotto, facendo desumere che per prodotto consumato si debba considerare la quantità di prodotto fornito indicato specificatamente nelle fatture di acquisto.

Al riguardo, con la nota n. 45963 del 20/4/2012 dell'Agenzia delle Dogane viene definitivamente chiarito che la misura del recupero dell'accise va calcolata sul gasolio fornito, in considerazione che il peso economico dell'accise stessa grava sul trasportatore nel momento in cui lo stesso viene consegnato. Pertanto, ai fini della compilazione dell'istanza, **il momento della effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il criterio per imputare i consumi nel periodo di riferimento dell'istanza e per calcolare correttamente il credito spettante**²³.

E' molto importante, ai fini della determinazione dei consumi che il momento di effettuazione della fornitura sia documentato da fattura immediata oppure da bolle di consegna o di documenti analoghi emessi dal gestore dell'impianto. Nello specifico, per le cessioni per le quali è stato emesso documento di consegna o di trasporto, è ammessa la possibilità di raggruppare in unico documento tutte le consegne effettuate nel corso del mese solare e di consegnare/spedire la fattura entro il giorno 15 del mese successivo (cd. fattura differita).

Nella prassi, può accadere che, al momento della presentazione dell'istanza, l'interessato non abbia ancora ricevuto la fattura differita, in tal caso, potrà redigere l'istanza imputando i consumi correttamente nel periodo solare di pertinenza sulla base dei documenti in possesso che evidenzino la data dell'acquisto, i dati identificativi dell'acquirente, la qualità e quantità del prodotto fornito ed il corrispettivo pagato. Tale semplificazione procedimentale è usufruibile a condizione che il richiedente del beneficio indichi nell'istanza di riservarsi di inviare una successiva comunicazione integrativa che riporti gli estremi di tutte fatture riferite al trimestre solare specificando quelle pervenute dopo la presentazione dell'istanza.

La suddetta comunicazione deve essere trasmessa prima della scadenza del termine di presentazione della richiesta di recupero dell'agevolazione relativa al trimestre solare successivo.

La Dogana di Vicenza consiglia di allegare alla domanda, nel caso di presentazione della prima istanza dell'agevolazione in esame, la seguente documentazione:

1. carte di circolazione dei mezzi aventi diritto all'agevolazione;
2. contratto di leasing o altro titolo di possesso del veicolo;
3. contratto di appalto per le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale (ad esempio, scuolabus);
4. licenza di autotrasporto, nel caso di trasporto conto proprio;
5. autorizzazione comunale nel caso di distributore di carburante ad uso privato (capacità uguale od inferiore al 10 metri cubi);

²² Per gli esercenti di impianti di distribuzione carburanti vige il divieto di rilasciare la fattura prevista dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione per le cessioni effettuate nei confronti dello Stato, degli enti pubblici, degli enti ospedalieri e di quelli di assistenza e beneficenza, nonché nelle altre ipotesi previste dalla C.M. n. 205 del 12/08/1998. Al fine di consentire il recupero del credito d'imposta in parola, è stata introdotta la possibilità per gli esercenti di impianti di distribuzione di emettere la fattura, ai sensi del Decreto direttoriale 24/6/1999, solo nei confronti di autotrasportatori di cose conto terzi iscritti all'albo di alla Legge n. 298/1974. Successivamente, il D.P.R. n. 277/2000 ha esteso tale obbligo anche per le fatture emesse nei confronti degli autotrasportatori in conto proprio muniti di licenza di cui all'art. 32 della Legge n. 298/1974.

²³ Ad esempio, per l'istanza relativa al III trimestre 2012, il credito di imposta spettante per il gasolio fornito il 6/8/2012 risultava pari ad euro 0,20998609 per litro di prodotto, e non, invece, la maggiore misura in vigore dall'11/8/2012.

6. atti societari nel caso di operazioni straordinarie (conferimento, fusione ecc.) che comportino il trasferimento dell'impresa titolare dei requisiti per la fruizione del credito o del credito d'imposta medesimo.

Altresì, la stessa Dogana precisa che nell'ipotesi in cui la citata documentazione sia stata precedentemente trasmessa, si dovrà indicare, mediante specifica dichiarazione, gli estremi dell'istanza contenente i summenzionati allegati.

Inoltre, in caso di variazione del parco veicoli interessati dal beneficio (acquisti/acquisizioni, riscatti, vendite/cessioni ecc.) si dovrà trasmettere la relativa documentazione (fattura di acquisto/vendita, contratti di leasing o altro, nuove carte di circolazione, ecc.).

Redazione e presentazione dell'istanza

Ai fini della restituzione in denaro o l'utilizzo in compensazione del predetto beneficio fiscale è necessario presentare istanza al competente Ufficio delle Dogane²⁴, utilizzando utilizzare l'apposita modulistica reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane recante l'indicazione del periodo di riferimento:

"1° APRILE – 30 GIUGNO 2017". Considerata la cadenza trimestrale delle istanze, si suggerisce l'utilizzo del software predisposto dall'Agenzia delle Dogane dato che consente di recuperare, dal file relativo alla dichiarazione del periodo precedente, i dati identificativi dell'impresa e del dichiarante nonché le targhe degli mezzi interessati dall'agevolazione²⁵.

L'istanza, redatta e stampata, completa di allegati ed insieme ai relativi dati (file con estensione .DIC) salvati su supporto informatico - CD-rom, DVD, pen drive USB - dovrà essere debitamente sottoscritta ed accompagnata da un documento di identità del richiedente, nonché, essere consegnata direttamente oppure spedita a mezzo posta²⁶ mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro il **31/07/2017**.

Inoltre, è ammessa la possibilità di inviare l'istanza anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. In questo caso, gli interessati devono essere in possesso delle credenziali-abilitazione per l'utilizzo del servizio, di conseguenza, l'istanza cartacea ed il relativo file non dovranno essere inviati, dato che risultano trasmessi direttamente dal contribuente stesso con la modalità telematica. Nel caso di comunicazioni successive all'invio del telematico, sarà necessario indicare come riferimento il numero di registrazione indicato nell'esito dell'invio telematico, non il codice assegnato al file²⁷ e non essendo possibile inoltrare telematicamente gli allegati (carte di circolazione, elenco fatture, ecc.), questi dovranno essere inviati alla dogana competente con altre modalità.

Infine, si sottolinea che la richiesta di fruizione del credito di imposta in commento ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR N.445/2000: pertanto, nel caso in cui la medesima contenga dichiarazioni infedeli o mendaci saranno applicabili, oltre alla decadenza dei benefici ottenuti, le sanzioni penali specificatamente previste.

MCR.

INFORMAZIONI



... A PORTATA DI CLICK

Nel ns. sito internet www.apindustria.vi.it > *fiscale* > *Approfondimenti* > *Credito d'imposta gasolio* è disponibile la seguente documentazione:

- Nota dell'Agenzia delle Dogane RU 73833 del 22/06/2017;
- RM. n. 39/E del 20/4/2015 e RU 57015 del 14/5/2015 - Modalità di compilazione F24;
- Software ministeriale per la compilazione elettronica del modello di fruizione del beneficio;
- Istanza di rimborso di quanto eventualmente non compensato per decorrenza dei termini;
- Estratto notiziario n. 3/2012 del 15/3/2012 e n. 9/2016 del 15/9/2016.

Allegato: Frontespizio dell'istanza

²⁴ La competenza territoriale per la provincia di Vicenza è la **Dogana di Vicenza**.

²⁵ Per maggiori dettagli si rinvia al "Manuale utente" pubblicato insieme al software.

²⁶ Con riferimento competenza territoriale della Dogana di Vicenza, la documentazione può essere trasmessa a mezzo servizio postale dovrà essere recapitata al seguente indirizzo: **DOGANA DI VICENZA – Area Gestione tributi - rimborsi e riaccrediti autotrasporto – Via delle Fornaci, 23 - 36100 VICENZA**, oppure utilizzando il servizio di posta certificata PEC al seguente indirizzo: dogane.vicenza@pce.agenziaadogane.it.

²⁷ Precisazione segnalata per "vie brevi" dall'Agenzia delle Dogane di Vicenza.

 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI		UFFICIO⁽¹⁾ <input type="text"/>	
RIDUZIONE DELL'ALIQUTA DI ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE			
<small>1) Art.24-ter Decreto Legislativo n.504/95, Punto 4-bis Tabella A</small>			
<h2>Dichiarazione</h2> <p>(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - art. 47 e 48 del DPR 28.12.2000 n.445)</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO⁽²⁾		<input type="text" value="1 APRILE - 30 GIUGNO 2017"/>	
Presentata, sotto la propria responsabilità, dal sig. ⁽³⁾ <input type="text"/>			
C.F. ⁽⁴⁾ <input type="text"/>		nella qualità di ⁽⁵⁾ <input type="text"/>	
IMPRESA : Denom.⁽⁶⁾ <input type="text"/> P. IVA⁽⁷⁾ <input type="text"/>			
Tipo esercente⁽⁸⁾ <input type="text"/>			
Sede legale:⁽⁹⁾ Provincia <input type="text"/> Comune <input type="text"/> Indirizzo <input type="text"/>			
Sede amm.⁽¹⁰⁾ Provincia <input type="text"/> Comune <input type="text"/> Indirizzo <input type="text"/>			
Codice attività⁽¹¹⁾ <input type="text"/>			
Esercente:⁽¹²⁾ nazionale <input type="checkbox"/> comunitario <input type="checkbox"/> Autotrasporto merci:⁽¹³⁾ conto proprio <input type="checkbox"/> conto terzi <input type="checkbox"/>			
Estremi licenza / Iscrizione albo trasportatori / codice Ident. esercente comunitario⁽¹⁴⁾ <input type="text"/>			
Numero allegati : certificati di Immatricolazione ⁽¹⁵⁾ <input type="text"/>		titoli di possesso ⁽¹⁶⁾ <input type="text"/>	
1) Dal 1 aprile al 30 giugno		Ultri consumati:⁽¹⁷⁾ <input type="text"/>	
		Importo a credito (Euro):⁽¹⁸⁾ <input type="text"/>	
TOTALE⁽¹⁹⁾		<input type="text"/>	
Modalità prescelta di fruizione del credito:			
- Compensazione ai sensi dell'art.17 decreto legislativo n° 241/97 (Mod. F24) ⁽²⁰⁾			<input type="checkbox"/>
- Rimborso: Coord. Bancarie europee: ⁽²¹⁾ IBAN <input type="text"/> BIC <input type="text"/>			<input type="checkbox"/>
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri: ⁽²⁴⁾			
A-1 <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			
PROTOCOLLO E DATA DI ARRIVO		Il dichiarante si impegna a presentare, a richiesta dell'ufficio, i documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati. Dichiara che il gasolio consumato, per cui si chiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. Con la firma del presente modulo, autorizzo il trattamento dei dati personali, che verranno utilizzati dagli addetti per l'erogazione del beneficio richiesto e per i relativi controlli fiscali.	
<input type="text"/>		Data <input type="text"/> Firma del dichiarante <input type="text"/>	
<small>(Firma da apporre ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)</small>			

AUTOTRASPORTO: CREDITO D'IMPOSTA SSN E DEDUZIONI FORFETARIE VIAGGI

Con comunicato stampa del 4/7/2017 l'Agenzia delle Entrate ha reso note le misure, a favore dell'autotrasporto per il 2017, definite dal DF del MEF in base alle risorse disponibili. Sono confermate misure e regole per il credito d'imposta per il recupero del SSN sui premi RC spettanti agli autotrasportatori sia in conto terzi che conto proprio. Per quanto riguarda, invece, le deduzioni forfetarie viaggi effettuati direttamente dal titolare dell'impresa di autotrasporto merci conto terzi, viene fissato un unico importo sia per i trasporti effettuati entro la regione confinante che per quelli oltre tali confini. Rimane ferma la riduzione al 35% per quelli nel comune.

Credito d'imposta per il recupero del SSN sui premi RC

E' confermato anche per il 2017 il rifinanziamento del **credito d'imposta per il recupero del contributo SSN** pagato nel 2016 sui premi di assicurazione per la responsabilità civile dei **veicoli adibiti al trasporto merci (conto proprio o di terzi)** con massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate. Rimane il massimale SSN di € 300 per ciascun veicolo.

Tale beneficio, fruibile utilizzare in compensazione con F24 - utilizzando esclusivamente i servizi telematici²⁸: codice tributo 6793 - anno di riferimento "anno a cui si riferisce il credito" quindi 2017, andrà poi indicato nel quadro RU del modello REDDITI 2018 relativo al 2017.

Si ricorda che quest'anno nel quadro RU sez. 1 - cod. 38 - del modello REDDITI 2017, relativo al 2016, va invece riportato il credito recuperato lo scorso anno per il contributo SSN pagato nel 2015.

Deduzione forfetaria viaggi effettuati dal titolare

E' confermata la possibilità di applicare anche nel modello Redditi 2017 (relativo al 2016) la **deduzione forfetaria per i viaggi effettuati dal titolare** (o soci di società personali; no collaboratori e no dipendenti) dell'impresa di **autotrasporti conto terzi**, prevista dall'art. 66 comma 5 del TUIR per le imprese in contabilità semplificata nonché per quelle in contabilità ordinaria per opzione (sono quindi sicuramente escluse le società di capitali).

Previa compilazione di apposito prospetto da conservare sottoscritto dal titolare (contenente viaggi effettuati, località di destinazione, durata, estremi ddt, fattura o altri documenti identificativi del viaggio e importo deduzione spettante), la deduzione complessiva va riportata nei seguenti righe del modello Redditi (PF o SP):

- RG22 (codici 16 e 17) per le imprese in contabilità semplificata;
- RF55 (codici 43 e 44) per quelle in contabilità ordinaria per opzione;

i codici (16 e 43) si riferiscono alla deduzione per i trasporti effettuati all'interno del comune, mentre i codici (17 e 44) riguardano quella per i trasporti effettuati oltre l'ambito comunale.

L'importo giornaliero, non ha subito variazioni rispetto all'anno precedente, come di seguito evidenziato. 

Deduzione forfetaria giornaliera	Unico 2016 (viaggi 2015)	Redditi 2017 (viaggi 2016)
Viaggi oltre il territorio comunale	€ 51 (*)	€ 51 (**)
Viaggi nel territorio comunale sede dell'impresa	€ 17,85 (*)	€ 17,85 (**)
(*) Importi ufficializzati con C.S. 5/7/2016; (**) Importi ufficializzati con C.S. 4/7/2017.		

²⁸ RM. n. 68/E del 9/6/2017;

PROROGA (?) VERSAMENTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (SOLO ?) PER LE IMPRESE

Con comunicato stampa n. 125 del 20/7/2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato che con apposito DPCM di pari data (Pubblicato sulla G.U. del 21/7/2017), viene disposto il differimento del termine per effettuare i versamenti del saldo e dell'acconto dovuti "con riferimento alla dichiarazione dei redditi" relativi al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1/1/2017 (il 2016) "per i titolari di reddito d'impresa".

Si noti, innanzitutto, che in passato il differimento dei termini di versamento riguardava i contribuenti (imprese individuali, lavoratori autonomi e soggetti diversi dalle persone fisiche) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Oggi invece sono richiamati **solo** i titolari di reddito d'impresa. Inoltre, il diverso tenore del nuovo decreto rispetto a quelli del passato (che richiama solo il saldo e l'acconto riferito alla dichiarazione dei redditi) ha indotto in questi giorni dottrina e stampa specializzata a formulare "inenarrabili" interpretazioni che vedrebbero la proroga in questione relegata appunto alle sole imposte sui redditi (Ires, Irpef ed addizionali) con esclusioni dell'Irap, dubbi sulla cedolare secca e su tutti gli altri versamenti (INPS, diritto annuale CCIAA, ecc) generalmente agganciati ai versamenti della dichiarazione dei redditi. Ci pare un'interpretazione estremamente letterale del provvedimento nel senso che, a nostro giudizio, per l'Irap e per quanto agganciato ai redditi un'interpretazione logica sistematica delle norme di rinvio (vedi note a seguire) dovrebbe invece portare ad un automatico spostamento anche di tali scadenze. Resta tuttavia il fatto che il DPCM si esprime lessicalmente in modo diverso dal passato, pertanto, i dubbi sollevati sono più che legittimi. Dubbi a fronte dei quali la nostra associazione, attraverso Confimi Industria, ha già chiesto all'Agenzia delle Entrate di esprimersi al riguardo. Per il fine settimana, tuttavia, sono previsti degli incontri tecnici al MEF con l'emanazione anche di un nuovo DPCM che, fra le altre, dovrebbe disporre anche la proroga del 770 (attualmente in scadenza sempre per il 31 luglio). Alla data di chiusura di questa notizia non è quindi possibile dire quale sarà l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate su questa (ennesima) paradossale vicenda. **Non appena ci saranno notizie ufficiali li metteremo tuttavia a disposizione sul sito associativo www.apindustria.vi.it > servizi > fiscale > in evidenza.**

Differimento dei termini di versamento

I nuovi termini per il **versamento delle imposte** risultanti dalla dichiarazione dei redditi sono:

- entro il **20 LUGLIO 2017, senza maggiorazioni** (proroga di per sé inutilizzabile, essendo il termine spirato alla data di pubblicazione del comunicato stampa);
- dal 21 luglio al **21 AGOSTO 2017 con la maggiorazione dello 0,40%**, a titolo di interesse.

NB.: Si evidenzia che il termine ultimo per i versamenti è il 21 agosto 2017 - primo giorno lavorativo successivo - in quanto il 20 cade di domenica.

Contribuenti interessati e tipologia di versamenti

Il comunicato stampa del MEF indica che possono beneficiare dello spostamento dei termini:

- **i titolari di reddito d'impresa**, di conseguenza
- anche **i soggetti che partecipano**, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, a società ed imprese, ad esempio le imprese familiari, le società di persone e le società che hanno optato per la trasparenza fiscale;

Sono, quindi, esclusi i titolari di reddito di lavoro autonomo e delle persone fisiche private

Il differimento interessa (a nostro giudizio), sia il saldo che il primo acconto:

- di tutte le imposte risultanti dalla dichiarazione redditi, quindi, non solo Ires/Irpef, ma anche altre imposte come ad esempio la cedolare secca sugli affitti²⁹, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) e l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe)³⁰;

²⁹ Oltre ad essere liquidata in dichiarazione redditi, i versamenti della cedolare secca, sono espressamente agganciati a quelli delle imposte sui redditi (art. 3, co.4, D.Lgs 23/2011; C.M. 26/E/2011 § 7).

³⁰ Anche per l'IVIE e l'IVAFE i termini di versamento sono espressamente agganciati a quelli previsti per la dichiarazione dei redditi (art. 19, cc. 17 e 22, D.L. 201/2011; C.M. 28/E/2012 § 1.5 e §2,5;

- i contributi previdenziali³¹, il diritto annuale CCIAA³² e la maggiorazione del 3%, prevista per lo scostamento superiore al 10% tra i ricavi calcolati da Gerico e quelli risultanti dalle scritture contabili, ai fini dell'adeguamento agli studi di settore.

Per analogia con le proroghe degli anni precedenti, si ritiene che la proroga si estenda ai versamenti dell'imposta IRAP e al saldo IVA 2016³³, nonostante (come precisato in premessa) il DPCM richiami i versamenti delle **sole imposte sui redditi** non menzionando quelli derivanti dalla dichiarazione IRAP³⁴.

Tabella riepilogativa dei termini di versamenti delle imposte saldo 2016/acconto 2017

Precisazione: il 30 luglio 2017 cade di domenica, pertanto, il termine ultimo di versamento slitta a lunedì 31, primo giorno successivo lavorativo.

CONTRIBUENTI	TIPOLOGIA	SCADENZA ORDINARIA	SCADENZA PROROGATA
Persone fisiche e lavoratori autonomi	Versamenti risultanti da: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mod. REDDITI 2017 ▪ mod. IRAP 2017 ▪ mod. IVA 2017 	30 giugno 2017	Nessuna proroga
		dal 1° luglio al 31 luglio 2017 con maggiorazione dello 0,40%	
Imprese individuali	Versamenti risultanti da:	30 giugno 2017	20 luglio 2017

³¹ La RM. n. 173 del 16/07/2007 ebbe a precisare che la proroga dei versamenti di UNICO si estende anche al versamento dei contributi previdenziali compresi quelli dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (non "trasparenti"), artigiane o commerciali.

³² Il Ministro dello Sviluppo Economico con la nota n. 103161 del 30/05/2011 ebbe a precisare che il diritto annuale della CCIAA viene versato in una unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto relativo alle imposte sui redditi ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997. Pertanto, la variazione dei termini di versamenti di Unico trascina (e cioè dovrebbe, a nostro giudizio, valere anche per la nuova proroga) anche il termine di versamento del diritto annuale soltanto per quei soggetti rientranti nelle fattispecie previste dal Decreto ministeriale in esame.

³³ Considerate le modifiche intervenute nel 2017 si rammenta quanto segue:

- I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale Iva 2017, per l'anno 2016, entro il 28 febbraio 2017, tenendo presente che le dichiarazioni trasmesse entro il 3 marzo 2017 sono considerate nei termini, possono versare il saldo Iva entro i termini previsti per i pagamenti dei Redditi 2017 applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2017;
- nel caso in cui il contribuente che opti per il versamento del saldo Iva nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2017, che slitta a lunedì 31 luglio 2017, è dovuta una ulteriore maggiorazione dello 0,40% che si calcola sull'importo determinato al 30 giugno 2017.

Resta fermo che, in caso di compensazione di debiti con i crediti dei Redditi 2017, se i crediti superano i debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta, nemmeno per lo spostamento dal 16 marzo 2017. Se i debiti dei Redditi 2017 sono superiori ai crediti, lo 0,40% si applica sulla differenza.

³⁴ Il D.Lgs. n. 446/1997 nel disciplinare l'applicazione dell'imposta IRAP, all'art. 30 intitolato "Riscossione dell'imposta e versamento in acconto" – secondo comma – precisa quanto segue: "L'imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e **nei termini stabiliti per le imposte sui redditi**."

<p>Soggetti diversi dalle persone fisiche</p> <p>titolari di reddito d'impresa</p> <p>periodo di imposta 1/1 – 31/12/2016</p>		<p>dal 1° luglio al 31 luglio 2017</p> <p>con maggiorazione dello 0,40%</p>	<p>dal 21 luglio al 21 agosto 2017</p> <p>con maggiorazione dello 0,40%</p>
<p>Soci/collaboratori di società /imprese familiari di cui sopra</p>			

(*) Salvo monitorare (come retro evidenziato), entro il 31/07/2017, l'attesa interpretazione dell'Agenzia delle Entrate e/o ulteriori provvedimenti.

CONVEGNO SU SPESOMETRO 2017 E NOVITA' MANOVRA ESTIVA

LUNEDÌ 11/09/2017 DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 18,00

SALA CONVEGNI APINDUSTRIA - GALLERIA CRISPI 45 – VICENZA

La c.d. manovrina estiva (D.L. 50/2017) ha introdotto novità di forte impatto operativo, in particolare per quanto riguarda la detrazione dell'Iva e, in generale, le compensazioni dei crediti fiscali. Il 18 settembre toccherà alla prima scadenza del nuovo spesometro 2017. L'incontro sarà l'occasione per fare il punto su dette novità e sui principali chiarimenti usciti in materia.

ISCRIVITI tramite il form on line: <https://goo.gl/forms/MzmYuDafxNqgedh1>

Argomenti trattati

Il nuovo spesometro 2017

- Scadenze e novità rispetto al vecchio spesometro
- Le importazioni (bollette doganali) e acquisti intracomunitari
- Le altre operazioni in reverse charge attive e passive
- Le operazioni con e senza Iva (rilevanti ed irrilevanti ai fini dell'imposta)
- Le operazioni escluse
- Altri casi particolari
- Sanzioni e rimedi
- I chiarimenti dell'ultima ora

Le novità della "manovrina" e le altre novità fiscali dell'estate

- L'estensione del sistema della scissione dei pagamenti (split payment)
- Le nuove regole per la detrazione per l'iva acquisti
- Lo scippo della detrazione Iva sulle fatture di fine anni e l'azione di Confimi e ANC
- La stretta sulle compensazioni (riduzione della soglia per l'obbligo del visto e l'uso dei canali telematici dell'Ae per i versamenti con F24)
- Le novità per il modello TR (credito Iva trimestrale)
- Altre novità e chiarimenti in materia di Iva
- Altre novità in materia di imposte sui redditi (novità Ace; trasferta, vitto e alloggio pagate dal committente; locazioni brevi, ecc),

Relatori

Francesco Zuech e Maria Chiara Ronzani – Funzionari Ufficio fiscale Apindustria Confimi Vicenza

- La partecipazione è GRATUITA per le aziende associate -

ASSISTENZA PER EVENTUALE INSINUAZIONE AL PASSIVO BANCA POPOLARE DI VICENZA E VENETO BANCA - URGENTE

In merito alla vicenda in oggetto si segnala che taluni prospettano l'ipotesi per soci e/o obbligazionisti anche, e soprattutto, laddove i citati soci siano contestualmente debitori delle banche in oggetto, di procedere con la presentazione di istanze per l'insinuazione al Passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa decretata con il decreto del Governo dello scorso 25 giugno. Va subito evidenziato che la possibilità per i meri soci (azionisti) di vedere riconosciute proprie rivendicazioni è tecnicamente molto remota tuttavia non può essere esclusa in senso assoluto anche per gli effetti di azioni giudiziali "trasversali" che taluni avrebbero prospettato di avanzare.

In tale contesto l'Associazione, grazie alla collaborativa disponibilità dell'Ufficio legale di Crediter Srl (società specializzata nel recupero crediti), segnala la disponibilità di Crediter ad assistere le aziende associate (ed i loro soci) nella presentazione dell'istanza in oggetto. Il prezzo per tale servizio (limitatamente alla suddetta istanza) riservato agli associati Apindustria è forfettizzato in € 500 + Iva per singola istanza. I tempi, tuttavia, si paventano estremamente ridotti ed eventuali manifestazioni di interesse per fissare un appuntamento al riguardo potranno essere prese in **considerazione ESCLUSIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE MARTEDI' 01/08/2017** formulando la richiesta (completa dei propri contatti) **attraverso il seguente link:** <https://goo.gl/forms/m7k1jA6tChtysxUt2>

n.b. NEL CASO DI UN NUMERO ECCESSIVO DI RICHIESTE, NON GESTIBILI, SARANNO CONSIDERATE LE MANIFESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE IN ORDINE DI PRENOTAZIONE.

NOTE PER ACCEDERE AL SERVIZIO DI CREDITER

1. Questioni operative

La redazione delle singole richieste di credito (Istanza di Ammissione al Passivo) di cui all'art. 86 comma 5 T.U.B., dovrà essere presentata ai Commissari Liquidatori delle rispettive banche entro e non oltre il 24.08.2017, attesa la ritenuta pubblicazione in G.U. del decreto avvenuta in data 25.06.2017.

In considerazione dell'imminente termine sopra indicato e del particolare periodo dell'anno, gli incarichi da parte degli associati dovranno pervenire entro e non oltre il 01.08.2017, unitamente alla necessaria documentazione, indicata al successivo punto.

Presumibilmente interessati a fare accertare il proprio credito (Istanza di Ammissione al Passivo), saranno i possessori di azioni BPVI o VB e i titolari di obbligazioni subordinate.

Quanto all'aspetto probatorio, per la predisposizione della domanda di ammissione (richieste di credito), l'associato dovrà presentare la seguente documentazione in relazione alla casistica che lo riguarda (almeno la contrattualistica a monte e contestuale ai singoli acquisti di titoli, nonché l'attestazione dell'attuale possesso).

- * Contratto deposito titoli (può essere incluso nel contratto quadro)
- * Contratto di intermediazione finanziaria (o contratto quadro)
- * Questionario MIFID originario ed eventuali successivi aggiornamenti
- * Manifestazione di interesse aumento di capitale
- * Ordini di acquisto, schede adesione, preordini
- * Comunicazione avvenuta assegnazione azioni
- * Prospetto informativo titoli acquistati sottoscritto dal cliente
- * Note informative
- * Fissati bollati
- * Modulo domanda cessione azioni non eseguita (se sono state messe in vendita)
- * Estratto posizione azionaria (in caso di azioni acquistate in più momenti nel tempo)
- * Attestazione attuale possesso dei titoli (azioni e/o obbligazioni)
- * Contratti collegati alla sottoscrizione azioni (finanziamento, mutuo, etc...)
- * Verifica poteri rappresentanza sottoscrizione titoli
- * Luogo sottoscrizione contratti (presso banca o fuori sede)

Per meglio inquadrare il caso specifico, sarebbe sicuramente utile una sintetica descrizione delle circostanze che hanno portato all'acquisto dei titoli e le informazioni ricevute in tali occasioni.

Dopo la presentazione di tutte le domande, scaduti i termini di rito, i commissari della procedura, formeranno lo Stato Passivo.

Esaminato lo stesso, qualora la richiesta di credito (Istanza di Ammissione al Passivo) non sia stata accolta, in tutto o in parte, il creditore dovrà attivarsi, entro giorni 15 dalla comunicazione, con una formale opposizione allo stato passivo, nell'ambito della quale insistere per l'accoglimento della domanda di credito.

L'utilità concreta di tale procedura dipenderà dalle possibilità di riparto a seguito della liquidazione del patrimonio attivo.

Inoltre si consiglia di monitorare l'eventuale pubblicazione in G.U. e in uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l'invito di cui al comma 2 bis dell'art. 86, a consultare l'elenco provvisorio degli ammessi al passivo; al fine di intervenire tempestivamente, entro i termini di rito, con eventuali osservazioni e/o reclami ai commissari.

2. Aspetto economico per l'istanza di cui al punto 1.

Al fine di consentire ed agevolare la predisposizione dell'Istanza di Ammissione al Passivo da parte degli associati, il costo del servizio è stato forfettizzato in € 500 + IVA per ciascuna istanza.

N.B. In caso di mancato accoglimento, qualora si renda necessario gestire la causa di opposizione allo Stato Passivo, dovrà essere sostenuto l'ulteriore costo per le spese processuali, da preventivare secondo tariffa forense.

3. Ulteriori indicazioni (di carattere generale) per chi è anche debitore verso le suddette banche

Si consiglia di attivarsi comunque presso le Banche con apposita richiesta ai sensi dell'art.119 T.U.B., al fine di ottenere tutta la documentazione sottoscritta dal cliente e di cui al precedente elenco al fine di agire in maniera precauzionale a difesa di possibili eventuali azioni aggressive da parte della banca (Banca Intesa) per il recupero di un eventuale credito. A titolo di esempio si indicano: il saldo debitore di un conto corrente, un mutuo o un finanziamento in arretrato.

ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI: NUOVE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA “DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE”

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989³⁵ ha apportato alcune **modifiche, in vigore dal 14.06.2017, nella compilazione** della “Dichiarazione a lungo termine del fornitore”:

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, art. 62 – Dichiarazione a lungo termine del fornitore	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, art. 62 – Dichiarazione a lungo termine del fornitore <i>Testo modificato</i> dall’art. 3 del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989
<p>1. Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci a un esportatore o a un operatore e si prevede che il carattere originario delle merci di tutte queste spedizioni sia lo stesso, il fornitore può presentare un’unica dichiarazione a copertura di invii successivi di tali merci (dichiarazione a lungo termine del fornitore). La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della compilazione.</p> <p>2. La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere redatta con effetto retroattivo per merci consegnate prima della compilazione. Tale dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno prima della data della compilazione. Il periodo di validità scade alla data in cui la dichiarazione a lungo termine del fornitore è stata compilata.</p> <p>3. Il fornitore informa immediatamente l’esportatore o l’operatore interessato qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite e da fornire.</p>	<p>1. Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci a un esportatore o a un operatore e si prevede <i>che tutte queste merci abbiano lo stesso carattere originario</i>, il fornitore può presentare un’unica dichiarazione a copertura di più invii di tali merci (una dichiarazione a lungo termine del fornitore).</p> <p>2. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è <i>compilata per le spedizioni inviate durante un periodo di tempo e riporta tre date: a) la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio); b) la data di inizio del periodo (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data; c) la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio.</i></p> <p>3. Il fornitore informa immediatamente l’esportatore o l’operatore interessato qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite e da fornire.</p>

Il testo dell’articolo 62 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 prevedeva (dall’1.5.2016) che le dichiarazioni a lungo termine del fornitore coprissero o un periodo nel passato o un periodo nel futuro.

La disposizione è stata ora modificata per introdurre la **possibilità che un’unica dichiarazione a lungo termine del fornitore copra sia le merci già consegnate entro la data di rilascio della dichiarazione, sia quelle che saranno consegnate dopo tale data.**

Il testo della Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale è riportato qui di seguito.

Nella compilazione in corrispondenza del punto (7) si dovranno quindi indicare le date di inizio e di termine secondo quanto disposto dall’art. 62 modificato.

³⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989 della Commissione dell’8 giugno 2017 pubblicato nella GUUE L149 del 13.6.2017 che rettifica e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0989&from=IT>

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, e.fassa@apindustria.vi.it

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

.....⁽¹⁾

.....⁽²⁾

che sono regolarmente fornite a⁽³⁾, sono originarie di⁽⁴⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽⁵⁾.

Dichiara⁽⁶⁾:

Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al⁽⁷⁾.

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....⁽⁸⁾

.....⁽⁹⁾

.....⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Descrizione.

⁽²⁾ Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello.

⁽³⁾ Nome della società rifornita.

⁽⁴⁾ L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

⁽⁵⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

⁽⁶⁾ Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

⁽⁷⁾ Indicare le date. Il periodo non può essere superiore a 24 mesi o a 12 mesi se la dichiarazione è stata rilasciata a posteriori.

⁽⁸⁾ Luogo e data.

⁽⁹⁾ Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

⁽¹⁰⁾ Firma.

PROROGA DELLE SANZIONI UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA

Prorogate di altri sei mesi³⁶ – **fino al 31 gennaio 2018** – le misure restrittive UE nei confronti della Russia.

Come si ricorderà, nel 2014, in risposta alle azioni di destabilizzazione della situazione in Ucraina intraprese dalla Russia, l'UE stabilì alcune sanzioni nei confronti della Russia riguardanti i **settori dell'energia, delle armi, delle tecnologie a doppio uso (civile e militare), della finanza**.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla Decisione 2014/512/PESC e s.m.i.³⁷ e dal Regolamento (UE) n. 833/2014 e s.m.i.³⁸ che qui si riassume per comodità di lettura:

RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE DI BENI

- **divieto** di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, **i beni e le tecnologie a duplice uso**, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia, **se i prodotti in questione sono o possono essere destinati**, in tutto o in parte, **a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare**.

Qualora gli utenti finali siano le forze militari russe, si considera che tutti i beni e le tecnologie a duplice uso forniti siano destinati a un uso militare.

Inoltre, la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni di cui sopra³⁹ ai **soggetti elencati nell'allegato IV** del Reg. n. 833/2014 (nove imprese del settore industrial-militare) sono **vietati**.

Negli altri casi è richiesta autorizzazione di esportazione.

- necessità di un'**autorizzazione preventiva** per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o in qualsiasi altro Stato, **i prodotti elencati nell'Allegato II (prodotti adatti a progetti di prospezione e produzione petrolifere in Russia⁴⁰)** del Reg. n. 833/2014 e sotto riportati, se destinati a un uso in Russia:

Codice NC	Descrizione
7304 11 00	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai inossidabili
7304 19 10	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 19 30	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 19 90	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 22 00	Aste di perforazione senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas
7304 23 00	Aste di perforazione senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 29 10	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di ghisa)
7304 29 30	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del

³⁶ Decisione (PESC) 2017/1148 del Consiglio del 28 giugno 2017 pubblicata nella GUUE L166 del 29.06.2017 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1148&from=IT>

³⁷ versione consolidata disponibile al link

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0512-20161221&rid=1>

³⁸ versione consolidata disponibile al link

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0833-20151009&rid=1>

³⁹ con esclusione dei beni a duplice uso per l'industria aeronautica e spaziale, o alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, nonché per la manutenzione e la sicurezza della capacità nucleari a uso civile esistenti all'interno dell'UE, per uso non militare o per utenti finali non militari

⁴⁰ a) prospezione e produzione petrolifere in acque di profondità superiore a 150 metri;

b) prospezione e produzione petrolifere nella zona in mare aperto a nord del circolo polare artico; o

c) progetti che hanno il potenziale di produrre petrolio da risorse situate in formazioni di scisto mediante fratturazione idraulica; non si applica alla prospezione e alla produzione attraverso formazioni di scisto allo scopo di individuare giacimenti non di scisto o estrarne petrolio.

	petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)
7304 29 90	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)
7305 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso
7305 12 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)
7305 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)
7305 20 00	Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio
7306 11	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm
7306 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)
8207 13 00	Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di carburi metallici sintetizzati o di cermet
8207 19 10	Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di diamante o di conglomerato diamantifero
ex 8413 50	Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m ³ /ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio
ex 8413 60	Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m ³ /ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio
8413 82 00	Elevatori per liquidi (escl. pompe)
8413 92 00	Parti di elevatori per liquidi, non nominate altrove
8430 49 00	Macchine di sondaggio o di perforazione per la perforazione della terra, l'estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche (escl. macchine per perforare trafori e gallerie e apparecchi azionati manualmente)
ex 8431 39 00	Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio della voce 8428
ex 8431 43 00	Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle sottovoci 8430 41 o 8430 49
ex 8431 49	Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle voci 8426, 8429 e 8430
8705 20 00	Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione
8905 20 00	Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
8905 90 10	Navi-faro, navi-pompa, pontoni-gru ed altri natanti, la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale, per la navigazione marittima (escl. draghe, piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, imbarcazioni da pesca e navi da guerra)

Non vengono, invece, concesse autorizzazioni (quindi vige un divieto) se i prodotti sopra elencati sono destinati ai progetti di cui alla nota ⁵ (prospezione e produzione petrolifere in acque di profondità superiore a 150 metri; prospezione e produzione petrolifere nella zona in mare aperto a nord del circolo polare artico; o progetti che hanno il potenziale di produrre petrolio da risorse situate in formazioni di scisto mediante

fratturazione idraulica; non si applica alla prospezione e alla produzione attraverso formazioni di scisto allo scopo di individuare giacimenti non di scisto o estrarne petrolio).

Il divieto non si applica qualora il servizio sia necessario alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento pericoloso.

- **divieto** di vendere, fornire, trasferire o esportare **armamenti** e materiale connesso di qualsiasi tipo, nonché prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al materiale di cui sopra o a attività militari.
Anche l'importazione, l'acquisto o il trasporto dalla Russia di armamenti e materiali connessi è vietato.

RESTRIZIONI ALLA FORNITURA DI SERVIZI

- **divieto** di fornire, direttamente o indirettamente, **assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari⁴¹**, o alla loro fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso, nonché **finanziamenti o assistenza finanziaria** connessi agli stessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia.
- **divieto** di fornire, direttamente o indirettamente, **assistenza tecnica o servizi di intermediazione** connessi ai **beni e alle tecnologie a duplice uso**, o alla loro fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso, nonché **finanziamenti o assistenza finanziaria** connessi agli stessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare.
- **divieto** di prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti, assistenza finanziaria o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie a duplice uso o alla loro fornitura, vendita, trasferimento, esportazione, fabbricazione, manutenzione e uso ai soggetti elencati nel sopra menzionato **Allegato IV⁴**.
- necessità di un'**autorizzazione** per la fornitura di **assistenza tecnica o servizi di intermediazione** connessi ai **prodotti elencati nell'Allegato II** o alla loro fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso, nonché **finanziamenti o assistenza finanziaria connessi agli stessi**, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia oppure, se tale assistenza riguarda tecnologie destinate a un uso in Russia, a qualsiasi persona, entità o organismo in qualsiasi altro paese.
- **divieto** di fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi necessari per la prospezione e la produzione petrolifera in acque profonde, per la prospezione e la produzione petrolifera nell'Artico o per progetti inerenti all'olio di scisto in Russia: **trivellazione, prove pozzi, carotaggio e completamento, fornitura di strutture galleggianti specializzate**.
Il divieto non si applica qualora il servizio sia necessario alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento pericoloso.
- altre misure riguardano divieti per le banche russe di accesso al mercato dei capitali UE.

Nota: le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora l'esportazione o il servizio riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un accordo concluso prima dell'entrata in vigore delle restrizioni.

ALTRE RESTRIZIONI

Con Decisione 2014/145/PESC e s.m.i. e Regolamento (UE) n. 269/2014 del 17 marzo 2014 e s.m.i., concernenti "misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina", l'UE ha disposto **restrizioni ai viaggi** e il **congelamento** dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità o organismi tra le quali figurano **soggetti russi** e ucraini.

Le restrizioni, più volte prorogate, sono in vigore sino al 15 settembre 2017.

⁴¹ ultima versione pubblicata nella GUUE C107 del 9.4.2014

Indicazioni operative

Gli operatori quindi, prima di accettare/confermare un contratto con la Russia dovranno attenersi alle norme di cui sopra e a quelle già vigenti per le esportazioni di prodotti Dual Use, ovvero verificare se il prodotto oggetto della transazione rientra tra quelli vietati oppure soggetti a autorizzazione o di libero commercio.

In Italia l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni, quando richieste, è il Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale
Divisione IV – Esportazione di beni a duplice uso e embarghi
Viale Boston, 25 – 00144 Roma - e-mail: polcom4@sviluppoeconomico.gov.it
Tel. 06.5993 2439, Telefax 06.5964 7506

Nota: qualsiasi tipo d'informazione sarà fornito telefonicamente dalle ore 11.00 alle ore 13.00 di martedì, mercoledì, giovedì.

Si fa presente che le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione all'esportazione già concessa.

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, e.fassa@apindustria.vi.it ; sito MISE⁴² <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/2036164-restrizioni-europee-verso-la-russia>

PROROGA DELLE MISURE RESTRITTIVE UE VERSO LA CRIMEA E SEBASTOPOLI

Lo scorso 19 giugno il Consiglio europeo ha deciso di prorogare per un anno, fino al **23 giugno 2018**, le misure restrittive decise⁴³ nel 2014 in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Russia.

Le sanzioni, come si ricorderà, sono limitate al territorio della Crimea e di Sebastopoli e prevedono:

- il divieto di importare nell'Unione merci originarie della Crimea o di Sebastopoli;
- il divieto di fornitura, diretta o indiretta, di finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all'importazione di merci del punto precedente.

I divieti non si applicano alle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state messe a disposizione delle autorità ucraine per un esame e da quest'ultime controllate e che hanno ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina;

- divieti negli investimenti societari e nella concessione di finanziamenti, nei servizi turistici;
- il divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, di beni e tecnologie
 - a) a entità in Crimea o a Sebastopoli, o
 - b) per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli,nei seguenti settori:
 - i) trasporti;
 - ii) telecomunicazioni;
 - iii) energia;
 - iv) esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.

Il divieto è esteso anche a determinati servizi correlati ai beni e alle tecnologie di cui sopra.

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, e.fassa@apindustria.vi.it

⁴² v. INDICAZIONI OPERATIVE nel Comunicato agli esportatori del MISE al link http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/embarghi_dualuse/COMUNICATO_Reg_%20960_18_09_2014.pdf

⁴³ Decisione 2014/386/PESC del Consiglio del 23 giugno 2014 e s.m.i.

Versione consolidata: http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0386&DTA=2014&qid=1498486824464&DTS_DOM=EU_LAW&type=advanced&lang=it&SUBDOM_INIT=CONSLEG&DTS_SUBDOM=CONSLEG

MODIFICATI I REGOLAMENTI UE SUI CONTINGENTI TARIFFARI E SULLA SOSPENSIONE DEI DAZI PER TALUNI PRODOTTI

Con Regolamento (UE) 2017/1133⁴⁴ il Consiglio ha modificato, con decorrenza 1° luglio 2017, il Regolamento (UE) n. 2388/2013⁴⁵ recante **apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione** per taluni prodotti agricoli e industriali.

Le modifiche riguardano le seguenti voci doganali:

Codice NC	TARIC
2712 2090	
2932 1200	
ex 3824 9992	71
ex 3907 4000	25
ex 5505 1010	10
ex 7019 4000	60
ex 7019 5200	20
ex 8414 9000	70
ex 8714 1090	60

Con Regolamento (UE) 2017/1134⁴⁶ il Consiglio ha modificato, con decorrenza 1° luglio 2017, il Regolamento (UE) n. 1387/2013⁴⁷ recante **sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale** per taluni prodotti agricoli e industriali.

La modifica prevede l'aggiunta, alla lista dell'allegato al Reg. (UE) n. 1387/2013, di alcuni prodotti (allegato I del Reg. 2017/1134) e la soppressione di altri (allegato II del Reg. 2017/1134).

Si ricorda che i "Contingenti tariffari" e la "Sospensione dei dazi" sono misure comunitarie tese a garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'UE è inadeguata o inesistente e così evitare perturbazioni del mercato.

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, e.fassa@apindustria.vi.it

⁴⁴ consultabile al link

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1133&from=IT>

⁴⁵ v. nostro approfondimento nel Notiziario Apindustria n. 1/2017

http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5984:modificato-il-regolamento-sui-contingenti-tariffari-autonomi&catid=754&Itemid=300727

⁴⁶ consultabile al link

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1134&from=IT>

⁴⁷ v. nostro approfondimento nel Notiziario Apindustria n. 1/2017

http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5983:aggiornata-la-lista-dei-beni-per-i-quali-i-dazi-all-importazione-in-ue-sono-sospesi&catid=754&Itemid=300727

CONVENZIONE SOLAS E MASSA LORDA VERIFICATA (VGM): NUOVA CIRCOLARE DEL COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Con la Circolare "Sicurezza della Navigazione" Serie Generale n. 133/2017 del 5 giugno 2017⁴⁸ il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto è ritornato sul tema della Massa Lorda Verificata del container (Verified Gross Mass - VGM) già affrontato lo scorso anno in occasione della modifica della Convention for the Safety of Life At Sea (SOLAS - Convenzione volta a tutelare la sicurezza della navigazione mercantile con riferimento alla salvaguardia della vita umana in mare) che introdusse l'obbligo di fornire il peso verificato del container quale condizione per il caricamento dello stesso a bordo della nave⁴⁹.

La Circolare in parola, che abroga la Circolare "Sicurezza della Navigazione" Serie Generale n. 125/2016 del 31 maggio 2016⁵⁰, reca alcune novità/precisazioni:

- specifica che gli «**strumenti regolamentari**» da usare per la pesatura sono quelli in possesso della relativa omologazione rilasciata, alternativamente, ai sensi della sottonotata normativa:
- Decreto legislativo 29/12/1992, n. 517 e s.m.i. novellato dal D.Lgvo n.83/2016 del 19 maggio 2016 recante trasposizione della Direttiva 2014/31/UE;
 - Decreto legislativo 02/02/2007, n. 22 e s.m.i. novellato dal D.Lgvo n. 84/2016 del 19 maggio 2016 recante trasposizione della Direttiva 2014/32/UE;
 - Regio decreto del 12 giugno 1902, n. 226 e s.m.i. «Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare» applicabile esclusivamente agli strumenti omologati prima dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi di cui ai punti a) e b) ovvero non previsti dagli stessi.

Le disposizioni transitorie che consentivano l'uso di strumenti di pesatura diversi da quelli regolamentari non sono più applicabili dall'1.7.2017.

- cita, a titolo di esempio, che rientrano nel **Metodo 1** (pesatura di un container già riempito, chiuso e sigillato) per ottenere la VGM del container:
- la procedura descritta al paragrafo 11 della MSC.1/Circ.1475⁵¹ (determinazione della VGM di un container pieno a bordo di un veicolo: dal peso lordo occorre sottrarre la tara del veicolo (e, laddove applicabile la motrice), quale indicata nel libretto, e il peso del combustibile contenuto nel serbatoio del veicolo);
 - la pesatura veicolo + container (vuoto all'ingresso e carico in uscita con aggiunta della tara del container riportata sulla porta dello stesso);
 - rottami e altri carichi alla rinfusa caricati nel contenitore;
 - tank container e flexitank.

Ipotesi diverse rispetto a quelle sopra prospettate, possono essere esposte a ufficio2.reparto6@mit.gov.it, per le opportune valutazioni.

- contiene un **facsimile di DICHIARAZIONE VGM – SHIPPING DOCUMENT**⁵², cioè del documento originato dallo shipper o da persona autorizzata per comunicare il dato VGM del contenitore al comandante della nave o al suo rappresentante e al rappresentante del terminalista del porto.

⁴⁸ disponibile al link <http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Documents/circolare%20vgm%20protocollata.pdf>

⁴⁹ v. nostro approfondimento nel Notiziario Apindustria n.6 del 15.6.2016

http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5701:novita-per-le-spedizioni-internazionali-via-mare-obbligo-di-pesatura-dei-container-a-partire-dal-1-luglio-2016&catid=746&Itemid=300688

⁵⁰ disponibile al link <http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Documents/CIRCOLARE%20125%20PROTOCOLLATA.pdf>

⁵¹ PAR. 11 CONTAINERS ON ROAD VEHICLES

11.1 IF THE VERIFIED GROSS MASS OF A PACKED CONTAINER IS OBTAINED BY WEIGHING THE CONTAINER WHILE IT IS ON A ROAD VEHICLE, (E.G. CHASSIS OR TRAILER), THE TARE MASS OF THE ROAD VEHICLE (AND, WHERE APPLICABLE, THE TRACTOR) SHOULD BE SUBTRACTED TO OBTAIN THE VERIFIED GROSS MASS OF THE PACKED CONTAINER. THE SUBTRACTION SHOULD REFLECT THE TARE MASS OF THE ROAD VEHICLE (AND, WHERE APPLICABLE, THE TRACTOR) AS INDICATED IN THEIR REGISTRATION DOCUMENTS AS ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY OF THE STATE WHERE THESE ASSETS ARE REGISTERED. THE MASS OF ANY FUEL IN THE TANK OF THE TRACTOR SHOULD ALSO BE SUBTRACTED.

11.2 IF TWO PACKED CONTAINERS ON A ROAD VEHICLE ARE TO BE WEIGHED, THEIR GROSS MASS SHOULD BE DETERMINED BY WEIGHING EACH CONTAINER SEPARATELY. SIMPLY DIVIDING THE TOTAL GROSS MASS OF THE TWO CONTAINERS BY TWO AFTER SUBTRACTING THE MASS OF THE ROAD VEHICLE AND THE TRACTOR, WHERE APPLICABLE, WOULD NOT PRODUCE AN ACCURATE VERIFIED GROSS MASS FOR EACH CONTAINER, AND SHOULD NOT BE ALLOWED.

È suggerito l'uso di tale documento, ancorché non obbligatorio.

Il dato VGM deve essere conservato dalle parti coinvolte (shipper, nave, terminalista) fino allo sbarco del singolo container e, comunque, per almeno 3 mesi.

- ricorda che il **soggetto giuridico che ha l'onere di documentare la VGM è lo shipper**, così come definito al punto 2.1.12 della MSC.1/Circ.1475⁵³.
In capo a tale soggetto ricade la responsabilità di ottenere e documentare la massa lorda verificata di un contenitore anche quando delega un suo rappresentante ad acquisire la VGM per suo conto. Preme precisare che lo shipper deve documentare e comunicare la VGM solo in base alle modalità previste dalla circolare in parola (non sono ammesse dichiarazioni generiche).
È, invece, responsabilità del vettore marittimo passare l'informazione relativa alla VGM ai terminalisti dei porti di trasbordo.
- riconosce lo **status di AEO** (Authorized Economic Operator – Operatore Economico Autorizzato, come definito dalla normativa doganale UE) **quale elemento di facilitazione per l'accesso al Metodo 2** (pesatura dei singoli colli-carico da sommare ai materiali di rizzaggio, di imballaggio e alla tara) ai fini dell'attestazione della VGM del container.

In particolare:

- le imprese che intendono utilizzare il Metodo 2 per la pesatura dei container ai fini della dichiarazione della VGM, potranno farlo esclusivamente dotandosi di un sistema di gestione per la qualità nel quale dovrà essere inserito anche il processo di pesatura (v. punto 4.1 e punto 4.3. delle linee guida allegate al Decreto Dirigenziale n. 447/2016 del 5.5.2016⁵⁴);
- i titolari di autorizzazione AEO, che abbiano già ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il Metodo 2 per la pesatura dei container ai fini della dichiarazione della VGM, potranno continuare ad utilizzare tale metodo a condizione che siano in possesso di procedure aziendali per lo svolgimento delle attività di pesatura (v. punto 4.3. delle linee guida allegate al Decreto Dirigenziale n. 447/2016 del 5.5.2016⁷)

Lo shipper che intenda pesare attraverso il Metodo 2, deve dimostrare di possedere i requisiti di cui sopra inviando copia della certificazione e della visura camerale in corso di validità all'Ufficio 2° - Sezione 3^a del 6° Reparto via pec (cgcp@pec.mit.gov.it).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e a sua discrezione, controlli presso i siti al fine di verificare la corretta applicazione del metodo 2.

- conferma che il **valore di tolleranza** da utilizzare in sede di eventuali controlli e verifiche effettuati dopo la pesatura è per ciascun container pari al $\pm 3\%$ della VGM dichiarata nello Shipping Document.
- indica le **sanzioni**⁵⁵: ogni **riscontrata mendacità**⁵⁶ nei dati riportati nella DICHIARAZIONE VGM – SHIPPING DOCUMENT potrà essere considerata, qualora se ne verifichino le condizioni, **elemento penalmente rilevante a carico dello shipper**. Lo stesso nel caso in cui lo shipping document sia stato compilato solo parzialmente ma contenga comunque il dato VGM.

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, e.fassa@apindustria.vi.it

⁵² v. "Annesso" alla Circolare "Sicurezza della Navigazione" Serie Generale n. 133/2017 del 5 giugno 2017

⁵³ 2.1.12 SHIPPER MEANS A LEGAL ENTITY OR PERSON NAMED ON THE BILL OF LADING OR SEA WAYBILL OR EQUIVALENT MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENT (E.G. "THROUGH" BILL OF LADING) AS SHIPPER AND/OR WHO (OR IN WHOSE NAME OR ON WHOSE BEHALF) A CONTRACT OF CARRIAGE HAS BEEN CONCLUDED WITH A SHIPPING COMPANY.

⁵⁴ consultabile al link http://www.apindustria.vi.it/images/articoli_web/notiziario/16_06_eNot_SOLAS_-_Decreto_Dirigenziale_447-2016.pdf

⁵⁵ C. SANZIONI

SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA SPECIFICO O PIÙ GRAVE REATO, OGNI RISCONTRATA MENDACITÀ NEI DATI RIPORTATI NELLO SHIPPING DOCUMENT (DICHIARAZIONE VGM) POTRÀ ESSERE CONSIDERATA, QUALORA SE NE VERIFICHINO LE CONDIZIONI, ELEMENTO PENALMENTE RILEVANTE A CARICO DELLO SHIPPER AI SENSI DELL'ARTICOLO 483 DEL CODICE PENALE; NEL CASO LO SHIPPING DOCUMENT SIA STATO COMPILATO SOLO PARZIALMENTE MA CONTENGA COMUNQUE IL DATO VGM POTRÀ TROVARE APPLICAZIONE IL DISPOSTO DALL'ART.

1231 COD. NAV. NEL CASO DI IMBARCO DI UN CONTENITORE PRIVO DI VGM, A CARICO DEL COMANDANTE DELLA NAVE SI PROCEDERÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 1231 COD.NAV., IN CONCORSO CON GLI ALTRI ATTORI DELL'OPERAZIONE, FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL'ART. 1215 COD.NAV. QUALORA DALL'AVVENUTO IMBARCO DEL CONTENITORE SI RILEVI UNA COMPROMISSIONE DELLA NAVIGABILITÀ DELLA NAVE.

⁵⁶ non sono da considerarsi dichiarazioni mendaci i casi in cui il peso accertato in sede di controlli e verifiche dopo la pesatura, rientri nel limite di tolleranza del 3%

LIVELLO ACCRESCIUTO DI CONTROLLI SULL'IMPORTAZIONE IN UE DI ALCUNI ALIMENTI

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1142⁵⁷ ha aggiornato, **a partire dal 1° luglio 2017**, l'elenco dei **mangimi e degli alimenti di origine non animale** soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali all'importazione in UE⁵⁸.

La modifica del testo è conseguenza della frequenza e della gravità dei recenti incidenti alimentari, dei risultati degli Audit effettuati nei paesi terzi dalla direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione nonché delle relazioni semestrali sulle partite di mangimi e alimenti di origine non animale presentate alla Commissione dagli Stati membri.

I prodotti oggetto dei maggiori controlli sono elencati nell'Allegato I del regolamento in parola che riporta, oltre alla descrizione dell'alimento, il codice doganale, il paese di origine, il rischio (residui antiparassitari, aflatossine, coloranti, salmonella, etc.), la percentuale dei controlli.

I prodotti interessati sono numerosi, tra cui: ananas, arachidi, sedano, tè, peperoni, fragole, uve da tavola e secche, nocciole, piselli, semi di sesamo, lamponi, limoni, pistacchi, albicocche secche, basilico, menta, prezzemolo.

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, e.fassa@apindustria.vi.it

CRISI DIPLOMATICA FRA IL QATAR E ALCUNI PAESI ARABI

Dal 5 di giugno 2017 è in atto una **crisi diplomatica fra il Qatar** ed alcuni Paesi membri del GCC⁵⁹ (**EAU, Bahrein e Arabia Saudita**) oltre ad una serie di altri Paesi fra i quali **I'Egitto, la Libia e lo Yemen**.

L'ufficio ICE di Doha ha elaborato una nota informativa sulla situazione logistica in Qatar consultabile al seguente **link** :

http://www.apindustria.vi.it/images/articoli_web/apinews/Apiweekly02_072017/Nota_sulla_situazione_logistica_in_Qatar.pdf

⁵⁷ consultabile al link

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1142&from=IT>

⁵⁸ v. Regolamento (CE) n. 882/2004 la cui versione consolidata è disponibile al link

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0882-20170228&rid=1>

⁵⁹ https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/qulf-cooperation-council-gcc_en

PROROGA DELLE “CONTROSANZIONI” RUSSE NEI CONFRONTI DELLA UE

In risposta alla rinnovata proroga⁶⁰, fino al 31 gennaio 2018, delle misure restrittive UE verso la Federazione russa, quest'ultima ha risposto, in data 4 luglio 2017, con l'emanazione del Decreto n.790 che prolunga la validità delle “controsanzioni” russe (emanate nel 2014 e successivamente modificate e prorogate) al 31 dicembre 2018.

Misure restrittive russe nei confronti dell'UE

Le misure russe prevedono il **divieto di importazione** nella Federazione russa di determinati prodotti ortofrutticoli freschi e secchi, carni fresche e lavorate, latte, formaggi e derivati, pesci e crostacei, sale, **prodotti - come attestato dal Certificato di Origine - dall'UE** e altri paesi (es. USA, Canada, Australia e Norvegia).

Nel documento disponibile al link <http://www.newsletter-ice.com/detail.asp?c=1&p=0&id=757>, elaborato dall'ufficio ICE di Mosca, sono elencati i prodotti oggetto delle restrizioni.

Nota: ai fini dell'applicazione dei divieti bisogna valutare sia il codice doganale delle merci⁶¹ che la denominazione delle stesse.

Sono, invece, **esclusi** dalla misura di cui sopra **gli alcolici, le bevande, la pasta, i dolci e i prodotti da forno, i prodotti per l'infanzia e le merci acquistate all'estero per consumo privato.**

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210; ufficio ICE di Mosca <http://www.ice.gov.it/paesi/europa/russia/ufficio.htm>

RIMBORSO IVA COMUNITARIA

Le domande per il rimborso dell'IVA pagata dalle aziende italiane per beni e servizi acquistati in altri Stati dell'UE devono essere presentate **all'Agenzia delle Entrate⁶², esclusivamente per via telematica, entro il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso.**

Scadenze per la presentazione delle domande di rimborso

Il periodo di riferimento non può comunque essere superiore ad un anno civile o inferiore ad un trimestre. La richiesta di rimborso IVA infrannuale ha le seguenti tempistiche:

<i>periodo del rimborso</i>	<i>data inizio presentazione</i>	<i>data scadenza presentazione</i>
I trimestre	1° aprile	30 settembre dell'anno successivo
II trimestre	1° luglio	
III trimestre	1° ottobre	
IV trimestre	1° gennaio	

Ciò significa che il rimborso relativo all'anno 2016 potrà essere richiesto fino alla data del 30 settembre 2017, mentre il rimborso del 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2016 potrà essere richiesto fino al 30 settembre 2017.

Compilazione della domanda

Nella compilazione della domanda si tenga presente che:

- i) i singoli Stati membri hanno definito la soglia minima di rimborso e l'ammontare minimo detraibile dell'IVA, la lingua in cui può essere presentata la domanda e se questa deve essere corredata da copia delle fatture,

⁶⁰ v. notizia 20170712EF1 in ApiWeekly 201707N1 al link

http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6236:proroga-delle-sanzioni-ue-nei-confronti-della-russia&catid=767&Itemid=300789

⁶¹ codice TN VED TS (ТН ВЭД ТС) - Codice di nomenclatura merceologica dell'attività economica con l'estero

⁶² Centro Operativo di Pescara, Email: cop.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it, tel. 085.5772369 / 5772204, fax 085.5772325

- l'indicazione dei periodi d'imposta rimborsabili (es.: in Austria è possibile richiedere il rimborso per periodi che sono multipli del trimestre – es. due trimestri consecutivi; in Germania e Estonia è possibile richiedere il rimborso relativo a periodi non superiori ad un anno solare e non inferiori a tre mesi);
- ii) i dati da indicare nell'istanza di rimborso possono quindi variare da paese a paese e sono elencati nell' *"Elenco dei requisiti richiesti da ciascuno Stato in ordine al contenuto delle istanze di rimborso"*⁶³
 - iii) la descrizione di quanto acquistato deve essere inserita come da *"Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati"*⁶⁴
 - iv) la richiesta di rimborso sarà accolta a condizione che l'imposta oggetto dell'istanza risulti detraibile secondo le disposizioni normative vigenti nello Stato membro.

In generale, la richiesta di rimborso dell'IVA assolta in altro Stato membro deve riportare i dati seguenti:

- a) per le imprese individuali: il cognome, il nome;
- b) per le società: la denominazione, ovvero la ragione sociale;
- c) l'indirizzo dove si esercita l'attività, ovvero l'indirizzo postale dove si intende ricevere eventuali comunicazioni;
- d) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail);
- e) numero di telefono;
- f) descrizione dell'attività economica del richiedente per la quale i beni e servizi sono acquisiti tramite i codici NACE di cui al regolamento CE del 20 dicembre del 2006, n. 1893.
- g) periodo del rimborso;
- h) il numero di partita IVA del richiedente;
- i) dati del conto corrente bancario, inclusi i codici IBAN e BIC;
- j) per ciascuna fattura o documento di importazione:
 - il nome e l'indirizzo completo del cedente o prestatore;
 - tranne il caso di importazione, il numero della partita IVA o il codice fiscale del cedente o prestatore;
 - tranne il caso di importazione, il prefisso ISO dello Stato membro di rimborso;
 - la data e il numero della fattura o del documento di importazione;
 - la base imponibile e l'importo dell'IVA espressi nella valuta dello Stato membro di rimborso;
 - l'importo dell'IVA detraibile espressa nella valuta dello Stato di rimborso;
 - la percentuale di detrazione;
 - la descrizione della natura di beni e servizi acquisiti indicata mediante i codici riportati nella tabella del punto iii);
- k) la percentuale di detrazione definitiva;
- l) il periodo di riferimento della percentuale di detrazione definitiva.

Il richiedente deve inoltre allegare alla richiesta di rimborso IVA assolta in altro Stato membro UE una comunicazione con la quale dichiara, ai sensi del DPR 445/2000:

- a) che i beni o servizi elencati all'interno della presente richiesta sono stati acquistati in qualità di soggetto passivo;
- b) di aver effettuato unicamente:
 - prestazioni di trasporto non imponibili e prestazioni di servizi accessorie a tali prestazioni di trasporto;
 - cessioni di beni e prestazioni di servizi per cui il debitore dell'IVA è il committente o il cessionario;
- c) di non aver effettuato nel territorio dello Stato italiano, esclusivamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19 bis2 D.P.R. 633/72;
- d) di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato italiano, del regime dei contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- e) di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato italiano, del regime speciale per i produttori agricoli.

Qualora l'azienda dovesse accorgersi di aver commesso un errore in una richiesta di rimborso già inviata, potrà presentare, con le stesse modalità, una seconda istanza correttiva dell'originaria.

La domanda correttiva potrà essere presentata entro la data prevista per l'istanza originaria, cioè entro il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello per cui si chiede il rimborso.

L'invio dell'istanza di rimborso va effettuato per via telematica utilizzando Entratel o Fisconline direttamente oppure tramite intermediari abilitati.

⁶³ consultabile al link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/21a37f80426bc4ea87329fc065cef0e8/VAT_Refund_tabella+preferenze+per+pubblicazione_corretto.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=21a37f80426bc4ea87329fc065cef0e8

⁶⁴ consultabile al link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/874d3700426bc4fd873c9fc065cef0e8/VAT+Refund+Codes+v0+16_italia.no.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=874d3700426bc4fd873c9fc065cef0e8

Qualora l'azienda opti per quest'ultima possibilità, segnaliamo il doganalista Mario Signoretto – presso SIGMA srl, via Sommacampagna, 26/28 - 37137 Verona, tel. 045.8082 891/626, fax 045.8082892, Email: m.signoretto@sigmasped.it - abilitato alla trasmissione telematica dei rimborsi IVA nei paesi UE.

Si ricorda che per effettuare l'operazione tramite un soggetto delegato è necessario fargli pervenire un' apposita delega accompagnata da documento di identità del dichiarante.

Relativamente alla tempistica, l'Agenzia delle Entrate effettua i controlli formali entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza e quindi la invia allo stato estero competente per il rimborso, salvo il verificarsi di cause ostative.

L'Amministrazione fiscale estera notifica al richiedente l'accoglimento o il rigetto della richiesta di rimborso entro quattro mesi dalla ricezione della stessa.

Infine, l'erogazione delle somme avviene entro 10 giorni lavorativi dalla data di notifica della decisione sul rimborso; se non avviene entro tale periodo la ditta ha diritto agli interessi.

Nel caso di diniego del rimborso è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario vigente nello stato Membro che ha rifiutato il rimborso.

Le informazioni sullo stato di elaborazione delle istanze, successivamente all'invio allo Stato comunitario, devono essere richieste alla competente amministrazione fiscale estera, i cui recapiti sono indicati al link

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/topics/refund_contact_details_table_en.pdf

Le informazioni sull'eventuale rifiuto dell'istanza da parte dell'amministrazione fiscale estera vanno preliminarmente chieste a quest'ultima e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.

Info: Area Estero dell'Associazione, tel. 0444.232210